

IX. — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 FEBBRAIO 1969

INDICE

*Articolo 2.*

Punto 17) - (Polizia giudiziaria - Pubblico ministero - Informativa) *Esame - Approvazione.*

Punto 16-bis) - (Polizia giudiziaria - Verbalizzazione - Divieto) *Esame - Approvazione.*

Punto 24) - (Pubblico ministero - Indagini preliminari - Limiti) *Esame - Approvazione.*

Punto 22) - (Pubblico ministero - Esercizio azione - Limiti tempo - Archiviazione - Istruzione - Richieste) *Esame - Approvazione.*

Punto 22-bis) - (Pubblico ministero - Avviso procedimento - Notifica) *Esame - Approvazione.*

Punto 19) - (Pubblico ministero - Giudizio immediato - Richiesta) *Esame - Approvazione.*

PRESIDENTE . . . . .	457, 460, 467, 468, 471, 472, 478, 479 480, 481, 482, 486, 487, 488, 490, 491 492, 494, 498, 499, 506
BOZZI . . . . .	466
CASTELLI . . . . .	470, 471, 472
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	460, 477, 478, 485, 494, 497, 498 499, 504, 506
FORTUNA, <i>Relatore</i> . . . . .	461, 466, 467, 468, 472, 475 483, 494, 503, 504, 505
GRANZOTTO . . . . .	457, 459, 482, 492, 494
GUIDI . . . . .	463, 464
LOSPINOSO . . . . .	470, 499

---

MANCO	. . . . .	466, 467, 468, 471, 472, 474, 477 478, 483, 486, 490, 493, 498
PADULA	. . . . .	. . . . . 504
RIZ	. . . . .	464, 466, 467, 471, 472, 473, 479 480, 482, 487, 490, 491, 492, 493 498, 499, 503, 504, 506
SABADINI	. . . . .	460, 481, 488, 490, 500, 505
TAORMINA	. . . . .	. . . . . 505
VALIANTE, <i>Relatore</i>	. . . . .	458, 459, 460, 462, 464, 468, 471, 472 474, 476, 479, 480, 481, 484, 488, 490 491, 492, 493, 497, 498, 499, 506
VASSALLI	. . . . .	. . . . . 504, 506
ZAPPA	. . . . .	. . . . . 478, 498

*La seduta comincia alle 16,40.*

PRESIDENTE. Nella odierna seduta antimeridiana la Commissione ha approvato il punto 16). Passiamo, ora, al punto 17) del testo governativo.

Ne do lettura:

« obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione ».

Da parte dei deputati Sabadini, Benedetti, Guidi ed altri è stato proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 17) con il seguente:*

« obbligo della polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato e di porre a disposizione del giudice istruttore o del pretore le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro e non oltre il termine perentorio sancito dall'articolo 13 della Costituzione ».

Da parte dei deputati Granzotto e Cacciatore è stato proposto l'emendamento che segue:

*Sostituire il punto 17) con il seguente:*

« obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente e comunque non oltre 24 ore al pubblico ministero le notizie del reato e di porre a disposizione del giudice dell'istruzione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione ».

GRANZOTTO. La prima parte dell'emendamento proposto da me e dal collega Cacciatore non ha bisogno di particolari illustrazioni. La seconda parte, comporta, rispetto al testo governativo, la sostan-

ziale innovazione della messa a disposizione del giudice istruttore — e non del pubblico ministero — delle persone arrestate o fermate. Intendiamo, dunque, deferire tutti i poteri al giudice istruttore il quale, poi, si comporterà in modo da offrire all'imputato le massime garanzie.

In questo senso il nostro emendamento si diversifica anche da quello proposto dai deputati Sabadini ed altri, in cui è previsto che le persone arrestate o fermate siano poste a disposizione del giudice istruttore o del pretore. Per il nostro emendamento le indagini istruttorie vengono affidate al giudice istruttore anche in riferimento a reati di competenza pretorile. Da tale affidamento si ha, quale logica conclusione, l'indagine preliminare volta a stabilire il proscioglimento dell'indiziato o il suo rinvio a giudizio.

Questa indagine preliminare ha una sua particolare regolamentazione: l'arrestato o il fermato sarà posto a disposizione del giudice istruttore il quale avrà — secondo gli emendamenti da noi proposti ai successivi numeri — l'obbligo di compiere l'indagine preliminare entro i termini di cui all'articolo 13 della Costituzione, garantendo in contraddittorio con le parti processuali, la salvaguardia dei diritti dell'imputato.

VALIANTE, *Relatore*. Il deputato Granzotto chiede che la polizia giudiziaria riferisca immediatamente al pubblico ministero, e comunque non oltre 24 ore, le notizie del reato. A mio avviso, il termine di 24 ore è troppo limitato, ma potrebbe anche essere eccessivo. Con l'espressione « riferire immediatamente », da noi adottata nella scorsa legislatura ed ora dal disegno di legge governativo, si vuole significare che la polizia giudiziaria è tenuta a rendere possibile l'intervento del pubblico ministero, al più presto. D'altronde, avendo soppresso il rapporto giudiziario ed avendo sottolineato l'obbligo di riferire al fine di porre immediatamente il pubblico ministero in condizione di intervenire, sembra a me che esistano già tutte le garanzie.

Non condivido la proposta che l'arrestato o il fermato sia posto a disposizione del giudice dell'istruzione, perché è possibile che l'istruzione non abbia luogo. In questi casi il pubblico ministero ha l'obbligo di provvedere immediatamente e, prima ancora del giudice istruttore, di liberare l'arrestato o il fermato.

Può darsi anche — e lo vedremo — che il pubblico ministero ritenga il reato già sufficientemente provato, tanto da chiedere il giudizio immediato. In questo caso, il processo non va al giudice istruttore, almeno se resterà ferma la decisione presa nella scorsa legislatura, bensì al giudice del dibattimento; allora sarà questi che dovrà provvedere in ordine all'arresto o al fermo.

GRANZOTTO. Per capire quanto da noi proposto bisogna fare riferimento anche ai nostri successivi emendamenti, in cui prevediamo che l'udienza preliminare — che introduciamo — sia fatta dal giudice istruttore, entro il termine di cui all'articolo 13 della Costituzione.

VALIANTE, *Relatore*. Poiché il pubblico ministero ha il potere e l'obbligo di trattenerci il processo — sia pure per quel termine che stabiliremo — al fine di formulare l'imputazione, è ovvio che non può trasmettere gli atti al giudice istruttore perché questi si renda conto della legalità o meno dell'arresto. Il pubblico ministero, in questo caso, è un superiore gerarchico, dal punto di vista funzionale, del funzionario di polizia giudiziaria, e diventa responsabile dell'arresto. È proprio il pubblico ministero che, nel momento in cui si rende conto che l'arresto non è legittimo, deve immediatamente revocarlo.

Ovviamente, contro il provvedimento del pubblico ministero che convalida il fermo o l'arresto, c'è possibilità di ricorso, nei termini che vedremo. È pericoloso comunque, mettere l'imputato arrestato a disposizione di un giudice diverso da quello che immediatamente riceverà gli atti relativi al reato; è pericoloso, soprattutto, nell'interesse dell'arrestato.

Tenga conto, onorevole collega, del fatto che, nell'economia di questo disegno di legge, ogni provvedimento di coercizione personale dev'essere motivato. Quindi, quando il pubblico ministero, o il giudice istruttore, chiederanno di confermare l'arresto — non dico di disporlo, perché questo può farlo solo il giudice istruttore — dovranno dire le ragioni di fatto e di diritto che impongono di mantenere l'arresto: « Poiché questo imputato fermato, o arrestato, dovrà rimanere a disposizione per questa perizia, o per questo esame; e poiché non è possibile imporgli il domicilio obbligato, o intimargli l'arresto in casa, e così via, se ne ordina la custodia in carcere ».

Il pubblico ministero è l'unico che possa immediatamente pronunziarsi sulla legittimità della limitazione della libertà personale operata dalla polizia giudiziaria.

Sono, quindi, contrario all'emendamento Granzotto, perché peggiorerebbe la situazione dell'imputato.

GRANZOTTO. Questo può essere vero se si mantiene la vostra impostazione del processo. Ma secondo la nostra, come risulta da quanto proponiamo dal punto 28), l'udienza preliminare — che è, chiamiamola così, l'udienza istruttoria — « avrà luogo nel termine indicato dal-

l'articolo 13 della Costituzione, senza di che l'arresto o il fermo vengono a cessare ».

Il pubblico ministero porta le prove al giudice istruttore, che fissa l'udienza preliminare.

VALIANTE, *Relatore*. Con il punto 28) ci si riferisce al potere del giudice istruttore. Lei, cioè, praticamente chiede che il giudice istruttore disponga le misure di coercizione personale in sede di udienza preliminare. Ma qui, ora, noi esaminiamo al punto 17) il tema della convalida del fermo o dell'arresto di polizia giudiziaria; quindi, in questa fase, il giudice istruttore non interviene in alcun modo, è un illustre estraneo.

Se dovesse passare la sua impostazione al punto 28), probabilmente, in sede di coordinamento, dovremmo rivedere anche questo punto 17). Però mi permetto di sottolineare che sono due ipotesi completamente diverse.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo a nome del Governo parere contrario all'emendamento Granzotto-Cacciatore. Dichiaro che il testo governativo impone alla polizia giudiziaria l'obbligo di riferire immediatamente le notizie del reato al pubblico ministero. Non sembra opportuno fissare un termine massimo di ventiquattro ore, che potrebbe essere talvolta incongruo per difetto e talvolta per eccesso, come ha già rilevato il relatore Valiante.

Quanto all'emendamento Sabadini-Benedetti-Guidi ed altri, possiamo ripetere quanto ha già detto il relatore Valiante in ordine alla competenza del pubblico ministero. Di fronte all'attuale sistema, le persone, o meglio, gli organi competenti che ricevono gli atti immediatamente a seguito dell'arresto da parte della polizia giudiziaria sono il pubblico ministero e il pretore; e non mi pare che si debba spostare la competenza da questi due organi giudiziari.

PRESIDENTE. Onorevole Sabadini, vuole illustrare il suo emendamento al punto 17) ?

SABADINI. Dopo quanto è stato detto questa mattina sul punto 16), penso che sarò molto breve nella illustrazione di questo emendamento.

In sostanza noi distinguiamo l'articolo in due parti. La prima riguarda l'obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato; e su questo punto il nostro

orientamento è conforme al disegno di legge, perché è fin troppo evidente che non vi può essere alcun dubbio circa il potere di iniziativa del pubblico ministero.

Sulla seconda parte, il nostro parere è difforme da quanto è espresso nel disegno di legge perché, invece di mettere a disposizione del pubblico ministero le persone fermate o arrestate entro 24 ore, o comunque nel termine previsto dall'articolo 13 della Costituzione, proponiamo che siano portate direttamente alla disponibilità del giudice istruttore, in coerenza agli emendamenti che successivamente abbiamo presentato. Per noi il pubblico ministero è unicamente il portatore del potere d'iniziativa, mentre il giudice della libertà, nella fase istruttoria, è il giudice istruttore.

Questo è un elemento di particolare importanza anche perché è collegato naturalmente alla decisione del giudice istruttore circa la possibilità di confermare o meno l'arresto o il fermo ed è coerente con l'istituto della impugnazione: contro la decisione del giudice istruttore ammettiamo la possibilità di impugnativa.

Abbiamo precisato nei nostri emendamenti che dinanzi al tribunale non si interviene con le garanzie del contraddittorio e questo è un altro elemento di fondo.

Credo di dovere solo aggiungere che questo potere del giudice istruttore debba essere riconosciuto come unico. Non avendo ascoltato ancora il parere di altri colleghi, non credo di dover aggiungere altro: solo confermo che il nostro emendamento richiama il potere di iniziativa del pubblico ministero e conferma, d'altra parte, che il giudice della libertà, nella fase istruttoria è il giudice istruttore.

Si possono fare delle osservazioni di carattere pratico: quando si pone da un lato l'arrestato e dall'altro la notizia del reato, come può il giudice istruttore conoscere gli elementi del reato? Mi sembra, poiché stiamo discutendo di principi e di criteri, che la questione non sia importante; si tratta di trovare il modo, in sede di elaborazione delle norme del codice processuale penale, di fare intervenire il pubblico ministero presso il giudice istruttore portando a conoscenza di quest'ultimo gli elementi di prova.

FORTUNA, *Relatore*. Mi sembra importante sciogliere quella pregiudiziale relativa all'emendamento che questa mattina avevo preannunciato al punto 17) e che aveva creato delle perplessità. Ho ripensato alla questione dopo uno scambio di opinioni con il collega Valiante.

In sostanza l'emendamento vuole rappresentare un punto fermo della visione comune che abbiamo posto a presidio di questa riforma.

La polizia deve, se vede una persona che spara, poter chiedere perché spara. Almeno questo dobbiamo ammetterlo. Però capisco perfettamente la preoccupazione di coloro che pensano che fra questa domanda e l'interrogatorio esista un salto qualitativo pericoloso. Non è, comunque, un problema che si possa liquidare con una battuta; vi sono dei diritti di libertà che non si possono pretermettere.

Un altro punto era collegato all'informativa, cioè alla relazione sommaria, come si è detto questa mattina, ed al pericolo che possa tradursi ancora nel deprecato rapporto.

Noi vogliamo che la polizia sia in grado di attuare la difesa della società senza pregiudicare i diritti di libertà e la formazione successiva della prova. E come possiamo, dopo avere fissate certe possibilità al punto 16), rendere operative queste istituzioni? Mi sembra determinante stabilire il divieto per la polizia giudiziaria di trasmettere all'autorità giudiziaria qualsiasi atto o dichiarazione raccolta — direi con un certo potere — che però non si traducono in atti tali da costituire elementi probatori, cioè non debbono avere alcun carattere di rapporto o di relazione anche se sommaria.

Sostengo la necessità dell'approvazione di questo emendamento che chiarisce la funzione della polizia secondo i nostri intendimenti.

L'emendamento è il seguente:

*Alla fine del punto 17) aggiungere le seguenti parole:*

« con divieto di trasmettere qualsiasi atto o dichiarazione esclusi i rilievi tecnici ».

Quindi la domanda circa il nome della persona o i motivi per i quali sparava non può in alcun modo formare *dossier*, perché vi è divieto di trasmissione di atti e di dichiarazioni. Ero incerto se usare al posto di « rilievi tecnici » i termini « corpi di reato » o « reperti ». Inizialmente avevo usato « corpi di reato », poi mi ero preoccupato dei « reperti », perché alcuni di essi possono anche non essere corpi di reato. Penso che sia più esatto parlare di « elementi tecnici ». Quello che mi interessa è la precisazione del concetto.

VALIANTE, *Relatore*. Condivido questa impostazione del collega Fortuna che, peraltro, già nella passata legislatura era condivisa da molti di noi. La polizia, quando interviene per atti di sua competenza, non deve verbalizzare l'esame dei testimoni e l'interrogatorio dell'imputato. Per noi, cioè, è importante che la polizia giudiziaria riferisca, verbalmente o per iscritto al pubblico ministero, tutti i fatti di cui è venuta a conoscenza — anche attraverso l'esame dei testimoni — ma senza verbalizzare. L'assunzione formale, cioè mediante processo verbale,



dell'interrogatorio del sospettato o dell'esame del testimone va compiuta eventualmente dal pubblico ministero.

Ciò importa che la polizia, quando vuole sapere qualcosa dall'imputato o dai testimoni, deve interrogarli oralmente; poi riferisce al pubblico ministero quanto ha saputo.

Perciò suggerirei la formulazione di un nuovo punto da premettere al 17):

*Dopo il punto 16) aggiungere il seguente 16-bis):*

« divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato ».

Questo divieto è tassativo e, proprio per il fatto che ne facciamo oggetto di un punto specifico, assume anche una maggiore incisività.

In questo modo, onorevole Fortuna, premettendo al punto 17) la formulazione che lei ha proposto di aggiungere alla fine del punto stesso, evitiamo anche il pericolo che si possa intendere che la polizia giudiziaria non debba presentare al pubblico ministero il verbale dell'arresto o del fermo, cosa che non è assolutamente possibile.

GUIDI. Non c'è dubbio che entriamo in una questione che ha formato oggetto di dibattito e sollevato numerose critiche da parte degli studiosi, in occasione della nota sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 5 luglio 1968. Qui ricadiamo, diciamolo francamente, nell'impostazione delle tre istruttorie, perché il pubblico ministero diventa non solo il titolare dell'azione penale, che gli spetta costituzionalmente, ma anche del potere istruttorio. Questo è il punto importante.

Viceversa, volevamo superare il problema sotto il profilo costituzionale che dà una sistemazione diversa alla figura del pubblico ministero; in sostanza il nostro dibattito procede al buio o, comunque, ripete vecchi schemi, perché non abbiamo la forza di identificare la figura del pubblico ministero e di dire con schiettezza che esso esercita l'azione penale ma non può assolvere la funzione istruttorio.

Ciò premesso, rimaniamo fedeli a quella impostazione che si evince da alcune delle più qualificanti sentenze della Corte costituzionale. Certo che, trasferiti gli atti al pubblico ministero, il quale può quindi ancora interrogare, si crea ancora una volta una pre-istruttoria rispetto a quella del giudice istruttore.

A questo punto bisogna operare una scelta, diversamente si rischia di ripercorrere la vecchia strada e di esporsi a delle nuove critiche, alcune delle quali anche molto autorevoli.

VALIANTE, *Relatore*. La critica non mi tocca perché nella nostra impostazione, che è molto più avanzata di quella della Corte costituzionale, non prevediamo affatto l'interrogatorio da parte della polizia giudiziaria. Comunque la critica fattami dal professor Barile non riguardava questo argomento.

GUIDI. Ritengo, invece, che riguardasse proprio questo tema. Comunque, rimaniamo fedeli a questa impostazione: il pubblico ministero è indubbiamente titolare dell'azione penale, e non può assommare in sé anche la funzione istruttoria, per cui bisogna passare subito al giudice istruttore. In questo modo si ha un tipo di processo corretto dal punto di vista costituzionale, ed un vantaggio dal punto di vista della rapidità. Ecco perché ritengo che questo nodo vada sciolto, e se è vero che il relatore Valiante non ha ancora affrontata la questione dei poteri del giudice istruttore, ricalchiamo le vecchie posizioni introducendo una pre-istruttoria con tutte le conseguenze che ne derivano. Non dobbiamo attribuire al pubblico ministero alcuni poteri caratteristici del giudice, come quello di procedere all'interrogatorio; sarebbe opportuno invece sottolineare la figura di « parte » che compete al pubblico ministero e quindi di parità con la difesa, e questo è un elemento essenziale.

RIZ. Mi permetta, onorevole Presidente, di intervenire sulla questione che è stata qui sollevata e che mi sembra di notevole importanza. Non appartengo né alla maggioranza, né alla opposizione; ho una libertà assoluta di manifestazione del pensiero, e debbo dire che su questo punto non ho particolari interessi locali. Da persona che si occupa da anni dei problemi del diritto processuale penale, desidero portare anche su questo punto un contributo alla discussione.

Vorrei, prima di tutto, dare atto alla maggioranza ed in particolare al relatore Fortuna degli sforzi che si sono compiuti e si stanno compiendo per arrivare in questa materia ad una soluzione innovativa, più libera, più confacente alla nuova visione di applicazione delle norme penali. Do atto anche al Governo che si è orientato su una strada nuova, e non sarebbe giusto non riconoscerlo.

Peraltro, da questa mattina ho una preoccupazione, che è stata rafforzata dalla richiesta del divieto imposto alla polizia giudiziaria di verbalizzare le dichiarazioni dei testimoni e degli imputati. Mi sembra che con ciò si stia compiendo un lungo passo indietro; che si stia retrocedendo addirittura di centinaia di anni. Se gli indiziati e i testimoni saranno sottoposti senza verbalizzazione a quello che non si definisce più « interrogatorio » ma semplice « esame », si avrà la traccia di quanto questi hanno dichiarato solo negli atti degli inquirenti e cioè nel rap-

porto di polizia giudiziaria. E loro sanno meglio di me che tale rapporto in pratica avrà un grande peso sulla decisione perché sulla verità del fatto attestato costituirà prova.

Mi si potrà obiettare che ciò non importa dato che una delle acquisizioni più moderne del diritto processuale penale è quella del libero convincimento del giudice. È certamente vero; possiamo darne atto.

Resta peraltro il fatto che, accogliendo l'emendamento dei relatori Valiante e Fortuna, torniamo indietro, ad un sistema medioevale; sistema che non prevedeva verbale di interrogatorio firmato ma il semplice « rapporto » o la « relazione » che dir si voglia della polizia giudiziaria su ciò che l'imputato aveva confessato. Ci si limitava cioè alla raccolta, da parte di un inquirente, di quanto affermato dall'indiziato o dai testimoni, lo si metteva in un rapporto, e l'imputato si trovava poi dinanzi al giudice inchiodato da affermazioni di principio di cui non esisteva neppure la consacrazione in un verbale.

E non vale obiettare che tale rapporto o relazione non sarà accluso agli atti del processo ma resterà depositato presso il pubblico ministero o il giudice istruttore, quando si prevede che gli organi di polizia giudiziaria saranno sentiti dal giudicante sotto il vincolo del giuramento e la loro dichiarazione (che ad esempio l'imputato ha confessato in loro presenza) avrà una portata decisiva senza che negli atti vi sia un riscontro obiettivo di tale cosiddetta confessione o ammissione di circostanze determinanti.

Quale è stata la tendenza del legislatore negli ultimi secoli? Quella di arrivare alla verbalizzazione ed alla firma dell'interrogatorio, così che non sia possibile trovarsi di fronte ad un rapporto nel quale sia scritto: « Tizio e Caio hanno detto questo » senza alcun riscontro obiettivo se ciò sia vero o meno.

Siamo qui tesi alla ricerca del miglior sistema; dico spassionatamente e francamente che questo tipo di interrogatorio rischia di portarci molto indietro.

Conseguentemente non abbiamo che due possibili soluzioni: escludiamo l'interrogatorio (o esame, che dir si voglia) dell'imputato e dei testimoni oppure lasciamo le cose come sono consentendo cioè l'interrogatorio e la verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria aggiungendo, per ovvie ragioni di garanzia della difesa, che essi avvengano in presenza del difensore.

In ogni caso la strada, costituita da un interrogatorio non verbalizzato anche se fatto sotto l'etichetta di un semplice « esame » inserito poi in un rapporto, è quanto di peggio vi possa essere. Significa distruggere tutto quanto è stato fatto finora a difesa dei diritti dell'imputato.

BOZZI. Mi pare di capire che gli emendamenti proposti dal deputato Fortuna e dal deputato Valiante non collimino esattamente. L'emendamento del relatore Fortuna, parla di un divieto alla trasmissione del verbale, il che presuppone che un verbale, in ogni caso, sia fatto. Il divieto posto dal relatore Valiante, viceversa, concerne la verbalizzazione.

Quanto al merito di questi emendamenti desidero dire al relatore Valiante che concordo perfettamente con quanto rilevato dal deputato Riz. Qualora si accettasse o l'una o l'altra formulazione che i relatori propongono, finiremmo con il trovarci di fronte alla interpretazione che delle dichiarazioni rese dall'indiziato darà l'ufficiale di polizia giudiziaria nella sua nota informativa, o come mai si chiamerà, senza che vi sia una qualsiasi possibilità di riscontro.

MANCO. Dalla discussione di questa mattina, che è stata assai vivace, siamo ora discesi ad un discorso, altrettanto impegnativo, concernente non solo la posizione dell'imputato ma, addirittura, quella dei testimoni che debbono essere interrogati.

Mi pare, cioè, che il relatore Fortuna, che è un po' il promotore di questa innovazione, abbia allargato il concetto di quella tale verbalizzazione, che dovrebbe poi giungere al magistrato.

FORTUNA, *Relatore*. Chiedo scusa dell'interruzione, ma devo precisare che io ho proposto il seguente emendamento:

*Alla fine del punto 17) aggiungere le seguenti parole:*

« con divieto di trasmettere qualsiasi atto o dichiarazione esclusi i rilievi tecnici ».

RIZ. Onorevole Fortuna, lei prevede la redazione di un rapporto ?

FORTUNA, *Relatore*. No, prevedo che la polizia riferisca immediatamente.

RIZ. Senza rapporto ?

FORTUNA, *Relatore*. Può anche essere.

MANCO. Facciamo un caso pratico. Se il comandante della stazione dei carabinieri deve sentire una persona, che cosa fa ? Esamina l'imputato, o il testimone, per raccogliere gli elementi del fatto. Successivamente porta a conoscenza del magistrato gli elementi oggettivi, cioè tracce del reato, cose sequestrate, tutto ciò che interessa l'accer-

tamento del reato. Però, dopo aver esaminato i testimoni e l'imputato, non trasmette al giudice quello che i testimoni e l'imputato hanno riferito e che è stato recepito in quel rapporto sommario o come vorrete chiamarlo, il cui significato giuridico non si capisce bene quale sia...

FORTUNA, *Relatore*. Scusi, ma quel rapporto sommario lo abbiamo estrapolato proprio in vista della discussione dibattimentale.

MANCO. Ma cosa se ne fa il maresciallo dei carabinieri dell'esame dei testimoni, allora ?

FORTUNA, *Relatore*. Se lo tiene.

MANCO. Ma se non lo presenta, allora cosa se ne fa ? La preoccupazione del deputato Riz rimane ugualmente se non può presentare la verbalizzazione che ha fatta !

RIZ. Non le sembra, onorevole Fortuna, che così è ancora peggio ?

FORTUNA, *Relatore*. Io dico che con tutte queste questioni di lana caprina si cerca di liquidare una modifica che vuole impedire la acquisizione agli atti del processo di quelli che sono gli atti della polizia ? Io non riesco a capire ...

RIZ. Per essere chiari bisognerebbe allora dire così:

*All'emendamento Fortuna aggiungere alla fine le parole:*  
« senza rapporto scritto ».

PRESIDENTE. Il problema è di escludere che venga a far parte del processo quanto è stato acquisito nella prima fase delle indagini all'infuori di quelli che sono i « corpi del reato » intesi in termini tecnici.

Il relatore Fortuna dice: la polizia faccia quello che vuole; però i risultati della sua attività non possono ne debbono apparire dagli atti che successivamente si formeranno nello sviluppo del processo.

RIZ. Se si potesse inserire la frase « e non deve farne cenno nel suo rapporto » il relatore potrebbe forse anche avere ragione. Ma se l'ufficiale di polizia giudiziaria ne fa cenno nel rapporto, sostenendo, ad esempio, che l'imputato gli ha resa una confessione totale, questi, senza avere le garanzie connesse ad una verbalizzazione, è esposto all'affermazione incontrollata della polizia ed è messo in croce !

PRESIDENTE. Qual è il procedimento in Inghilterra ?

VALIANTE, *Relatore*. Il poliziotto scrive sul taccuino: « Il tale mi ha detto così e così ». Punto e basta.

FORTUNA, *Relatore*. Il poliziotto è considerato come un qualsiasi altro testimone.

VALIANTE, *Relatore*. Ma non verbalizza; scrive semplicemente sul proprio taccuino.

MANCO Nell'attuale codice di procedura penale — quindi nel processo vigente — non esiste in teoria, e il sottosegretario Dell'Andro può darcene atto, alcun atto, alcuna iniziativa, alcun adempimento di polizia giudiziaria che non sia sottoposto a controllo da parte del magistrato.

Se oggi diamo alla polizia giudiziaria l'iniziativa, la possibilità di adempimenti che, secondo l'opinione del relatore Fortuna, rimangono allo stato di un accertamento di verità unicamente nell'animo e nell'intelligenza del poliziotto, senza neanche pervenire alla conoscenza del magistrato, è evidente che si arriva ad una frattura giuridica tra il potere di controllo, che è demandato al magistrato, ed un'attività che è quella dell'iniziativa da parte della polizia. La polizia può interrogare, esaminare, sentire testimoni, raccogliere tutti gli elementi; e in questa parte di attività diventa assolutamente autonoma, più di quanto non lo sia attualmente. Essa oggi è sottoposta al vaglio da parte del giudice, mentre con la soluzione del relatore Fortuna, nel nuovo processo, non sarà più sottoposta a questo controllo perché le vogliono dare il potere di non trasmettere al magistrato gli elementi raccolti.

La questione è molto grave; a mio parere si peggiora il codice attuale. Su questo punto, divergo, probabilmente, dall'opinione dei colleghi di sinistra, e forse anche da quella del deputato Riz. Sono, infatti, dell'avviso che l'imputato o l'indiziato e i testimoni debbano essere « esaminati », se non vogliamo dire « interrogati »; ma negli adempimenti si deve prevedere una specifica assunzione di responsabilità da parte di chi li pone in essere; è necessario che vi sia una forma di legalizzazione di questa attività di polizia giudiziaria, che sarà poi controllata dal magistrato. Che questo sia nello spirito di noi legislatori lo si deduce dal punto 16), che abbiamo varato questa mattina.

Forse inopportuno, avevo rivolto delle domande su questo tema, quando abbiamo esaminato il punto 16), perché volevo capire

in che cosa consistesse questa attività generica di polizia, determinata, in certo modo, dall'urgenza e dalla necessità. Tutti ci chiedemmo — ove questa urgenza e necessità avessero portato il poliziotto a interrogare, a esaminare — cosa sarebbe accaduto.

I due relatori, questa mattina, hanno fatto intendere che al di fuori dei casi di necessità e di urgenza, avrebbero escluso dalla attività di polizia l'interrogatorio e l'esame e dell'imputato e dei testimoni. Diciamo, allora, che la polizia può fare tutto, fuorché ... Il discorso, in tal modo, sebbene non lo accetti per altri motivi, diventa per lo meno più chiaro in quanto sapremo che il legislatore delegato dovrà formulare delle disposizioni in base alle quali la polizia sarà legittimata a fare tutto quello che le compete, tranne la formalizzazione dell'interrogatorio.

L'altro punto, molto importante, è quello che ha sollevato il collega Guidi. Anche su di esso mi sembra che non abbiamo raggiunto un convincimento generale; nessuno di noi, credo, ha la coscienza tranquilla.

Dall'inizio, quando si discusse lungamente sul processo accusatorio, alcuni di noi — ed anche io, tra gli altri — si chiesero quale sarebbe stata, in questo processo, la nuova funzione del pubblico ministero. Con il procedere della discussione sui vari punti, la questione del pubblico ministero ritorna ogni momento ed è sempre attuale, sempre nuova.

Ha ragione il collega Guidi, quando osserva che se diamo alla polizia la facoltà, il dovere, la funzione, di trasmettere tutti gli accertamenti al pubblico ministero questo diventa un giudice istruttore.

Su questo argomento ed in questo senso, vorrei dire al collega Guidi che anche la polizia, conserva, diciamo così, una funzione istruttoria necessaria per cercare di acquisire gli elementi del reato. Ma è stato anche detto che il pubblico ministero avrà, con il nuovo sistema, tutti gli elementi al fine della contestazione del reato e che la sua competenza si fermerà a questo punto. Nulla vieta il « filtro », come diceva il deputato Bozzi, per cui gli atti passino nelle mani del pubblico ministero che valuterà l'uso che riterrà di farne.

Ma non è questa la questione che maggiormente mi preoccupa. Vorrei pregare i due relatori di stare attenti, sotto il profilo tecnico, nel decidere quali funzioni precise debba avere la polizia giudiziaria. Quali idee vi sono in proposito? La polizia giudiziaria non deve procedere ad interrogatori? E allora diciamolo: « può fare tutto fuorché interrogare l'imputato ed i testimoni ». Sarà almeno una posizione più chiara di quella attuale.

LOSPINOSO. Desidero manifestare la mia perplessità — a meno che non si possa rimanere d'accordo che gli accertamenti che la polizia giudiziaria può fare non devono lasciare alcuna traccia, neppure quella di una relazione informativa — perché altrimenti può sorgere la legittima preoccupazione che quell'atto possa essere impugnato con querela di falso. Inoltre il verbalizzante sarà chiamato come testimone nel dibattimento e giurerà, e non so se nella valutazione delle prove il magistrato darà più credito all'imputato o ad un verbalizzante che giura. Si deve stare molto attenti a questa impostazione che può pregiudicare gravemente l'imputato.

Vi è un altro rilievo. Questa mattina nel decidere le attribuzioni della polizia giudiziaria abbiamo posto in rilievo un punto fondamentale: può essere nell'interesse dell'indiziato rendere immediatamente una dichiarazione in propria difesa al fine di fare accertare elementi di fatto che possono discolparlo. Chi esercita la libera professione sa che il magistrato è molto sensibile alla immediatezza delle dichiarazioni, in quanto si ritiene che le dichiarazioni rese in tempo successivo possano essere artefatte per l'intervento del difensore. Ritengo pertanto che la soluzione suggerita non sia da adottarsi, a meno che non si voglia dire che la polizia giudiziaria riferisce al pubblico ministero che dovrà poi apprezzare e valutare quanto gli è stato comunicato.

CASTELLI. Ho l'impressione che alla base della discussione stia in larga misura la considerazione della situazione attuale. Abbiamo in mente l'articolo 225 del codice attuale, nonché gli articoli 462 e 463 sulle letture in dibattimento e non teniamo conto del fatto che la nuova norma, ad esempio, al punto 41) limita rigorosamente la lettura in dibattimento degli atti istruttori. Il problema non è perciò quello di eventuali riferimenti orali o scritti della polizia, perché in qualunque modo avvenga, il riferimento non ha più né la forma né la efficacia attuale e non si avrà una sommaria informativa della quale si prenderà atto in sede di dibattimento. Ci si troverà di fronte alla testimonianza di un teste qualsiasi che, per avventura, è un organo di polizia, e sarà chiamato, come teste, a riferire in sede di dibattimento sugli elementi che ha raccolto. Non credo abbia fondamento la preoccupazione del deputato Riz giustificata solo dalla normativa e dal costume attuale.

Oggi può essere compresa la preoccupazione espressa dal deputato Lospinoso di fronte a magistrati, la cui mentalità si è formata in un determinato modo portandoli alla consuetudine di attribuire maggior valore alla dichiarazione resa da un pubblico ufficiale rispetto a quella dell'imputato o di altri testi. Dobbiamo però considerare che i paesi nei quali si è giunti ad attuare integralmente il processo accusatorio non



hanno risolto in modo diverso da quanto proposto il problema. Il poliziotto inglese raccoglie gli elementi informativi e riferisce; non conferma un rapporto ma è liberamente interrogato dal giudice, così come noi proponiamo.

RIZ. Noi rischiamo di essere l'unico Paese nel quale all'udienza dibattimentale il giudice non senta l'ufficiale di polizia giudiziaria sul risultato delle indagini e praticamente sul contenuto del rapporto.

Onorevole Castelli, è chiaro che sarà sentito quale teste al dibattimento e, seguendo questo sistema, avremo spesso il caso dell'ufficiale di polizia giudiziaria che avrà fatto un rapporto dal quale risulterà la confessione dell'imputato. Il giudice lo sentirà e terrà, indirettamente, in debito conto quanto era stato scritto nel rapporto anche se questo rapporto non risulterà allegato agli atti del processo !

Propongo il seguente emendamento, rinunciando a quello aggiuntivo precedentemente formulato in relazione all'emendamento Fortuna:

*Alla fine del punto 17) aggiungere le seguenti parole:*

« qualora la polizia giudiziaria dovesse riferire per iscritto, non potrà esser fatto, a pena di nullità, alcun accenno a deposizioni di testimoni o dichiarazioni della persona sospettata; questa relazione, comunque, non potrà essere acquisita agli atti del giudice ».

CASTELLI. Il giudice non ascolta l'ufficiale di polizia giudiziaria a conferma del rapporto, ma lo sente come teste ed esclusivamente in posizione di teste. La dichiarazione del teste è liberamente apprezzabile ed apprezzata dal giudice. Mi sembra che nelle valutazioni del deputato Riz sopravviva il dettato dell'articolo 463 del codice attuale, che noi sopprimiamo.

MANCO. Ma si tratta di un teste speciale in quanto appartiene alla polizia giudiziaria.

RIZ. Onorevole Castelli, cerchiamo di fare un ragionamento logico e pratico. Ritene veramente che l'ufficiale di polizia giudiziaria sentito come testimone si discosterà dal suo rapporto? E se in questo vi è scritto che l'imputato ha confessato...

VALIANTE, *Relatore*. Ma non vi è alcun rapporto.

PRESIDENTE. In Inghilterra la polizia raccoglie dei dati ma non vi è un rapporto firmato. La divergenza è sul punto relativo alla verbalizzazione.

CASTELLI. Mi pare che alla base dell'impostazione del deputato Riz stia la convinzione che di fronte al magistrato vi sono testi di due categorie: i testi di serie A sono gli ufficiali di polizia giudiziaria creduti in ogni caso; tutti gli altri testi sono di seconda categoria e non sono creduti se in contrasto con i primi. Forse questa è la situazione attuale, ma il salto qualitativo e di costume che vogliamo compiere, sta proprio nell'introdurre la concezione che l'ufficiale di polizia giudiziaria non è un teste di prima categoria, ma un teste qualsiasi le cui dichiarazioni sono liberamente apprezzabili come quelle di tutti gli altri testi.

RIZ. I testi saranno tutti uguali. Ciononostante è preferibile che la polizia giudiziaria non possa fare rapporti o relazioni scritte sulle circostanze risultanti da interrogatori o confronti non consacrati in un verbale.

MANCO. Ma ci sarà un rapporto, un riferimento, una qualunque cosa che sia accompagnata dalla sottoscrizione...

FORTUNA, *Relatore*. Neanche l'interrogatorio fatto davanti al giudice istruttore va al dibattimento.

MANCO. Allora l'attività ed i poteri dell'ufficiale di polizia sono limitati soltanto alla raccolta degli elementi del reato !

PRESIDENTE. Mi sembra, onorevole Manco, che sia stato detto che ciò rappresenta una garanzia.

MANCO. Ma se è garanzia la mancata scritturazione, quanto la polizia dirà al dibattimento com'è garantito ?

RIZ. Bisogna togliere ogni rilevanza alla confessione non verbalizzata e non sottoscritta.

VALIANTE, *Relatore*. Esprimo veramente tutta la mia sorpresa per un dibattito di questo tipo, perché la preoccupazione fino ad oggi espressa, e non soltanto dai componenti la nostra Commissione, ma da ogni operatore di giustizia, è stata quella di evitare che si continui a mettere i verbali di polizia giudiziaria nel fascicolo processuale, a disposizione del giudice.

Abbiamo affermato, anche questa mattina, che ogni fase istruttoria ha la sua propria autonomia, per cui le indagini della polizia giudiziaria si fermano alla prima fase, che è quella della assunzione della notizia del reato per l'esercizio dell'azione penale. Dopodiché gli atti della polizia

giudiziaria, scritti o orali che siano, non possono più avere efficacia nel processo.

Si apre, poi, la seconda fase, quella dell'istruzione, che si conclude con l'eventuale rinvio a giudizio dell'imputato, ed anche gli atti di questa fase non possono avere efficacia nel dibattimento.

È quindi sorprendente veder adombrato il pericolo che il rapporto della polizia giudiziaria venga valutato dal giudice del dibattimento. Questo è impossibile. Innanzi tutto nella formulazione approvata nella scorsa legislatura, ora fatta propria dal Governo, si esclude espressamente la presentazione di un qualsiasi rapporto giudiziario. Proprio per evitare il pericolo che una qualsiasi relazione fatta sotto forma di rapporto abbia un valore privilegiato, di piena fede, sosteniamo la necessità che essa vada fatta in modo informale.

La formula « riferire immediatamente », che è usata nel testo governativo, ci consente di affermare l'obbligo della polizia giudiziaria di mantenersi in immediato e continuo contatto, durante le indagini preliminari, con il pubblico ministero che, lo ripeto, diventa il capo della polizia giudiziaria e, quindi, il responsabile dei suoi atti. Ecco perché nel nuovo processo non esiste più una fase preliminare di indagini della polizia giudiziaria separata dalla fase delle indagini del pubblico ministero.

Premesso ciò, quando chiedo che la polizia giudiziaria non verbalizzi, intendo dire che deve essere il pubblico ministero, responsabile della polizia giudiziaria, a procedere eventualmente alla verbalizzazione. Infatti, il rapporto della polizia giudiziaria non deve più comparire davanti al giudice istruttore, né tanto meno davanti al giudice del dibattimento. La sua funzione ha il solo scopo di permettere al pubblico ministero di esercitare l'azione penale.

L'obiettivo cui tendiamo, nel nuovo processo, è l'immediatezza dell'attività del giudice; è il giudice che deve sentire dalla viva voce degli interessati la verità dei fatti. Quindi non devono continuare le preoccupazioni per il rapporto della polizia giudiziaria.

La polizia giudiziaria è obbligata a riferire al pubblico ministero tutte le notizie che nel suo potere autonomo accerta. Ma, a parte gli accertamenti tecnici che sono di sua stretta competenza, tutti gli altri essa li deve effettuare oralmente, magari con il taccuino degli appunti; il che è molto diverso dalla verbalizzazione, che è indispensabile soltanto per la stesura del processo verbale.

RIZ. Un rapporto dovrà comunque farlo se non altro per trasmettere i corpi di reato, e per riferire le notizie del reato e per comunicare gli atti necessari compiuti al fine di assicurare le fonti di prova.

VALIANTE, *Relatore*. Credo che nemmeno al legislatore delegato competa stabilire se una simile relazione debba essere orale oppure scritta. Si tratterà di un rapporto diretto tra il pubblico ministero e la polizia giudiziaria. Secondo me la relazione scritta è migliore in quanto consacra il lavoro svolto dalla polizia. Ma deve trattarsi di relazione non formale come il rapporto, e tanto meno fornita delle conclusioni che la polizia giudiziaria solitamente pone alla fine del rapporto stesso; una relazione che serva ad informare il pubblico ministero di quel che ha fatto concretamente la polizia giudiziaria; una relazione che, in ogni caso, mai potrà avere valore assoluto di prova.

Diceva bene il collega Castelli: quando l'ufficiale di polizia, che ha sentito le dichiarazioni dei testimoni, dell'imputato, verrà in tribunale, sarà considerato né più né meno che un altro testimone. Così come avviene negli Stati Uniti, visto che i colleghi, contrariamente alle mie informazioni, dicono che in Inghilterra si fa il processo verbale dello esame testimoniale.

MANCO. Non abbiamo detto precisamente così. Si è semplicemente affermato che l'indiziato sottoscrive l'esame fatto dalla polizia giudiziaria.

VALIANTE, *Relatore*. Comunque negli Stati Uniti, dove certamente non si raccolgono per iscritto le dichiarazioni dell'imputato e del testimone, l'ufficiale di polizia giudiziaria va in tribunale e dichiara: « Tizio e Caio mi hanno detto quanto segue... », come un qualsiasi altro testimone. Ha, cioè, la funzione di un teste che ha saputo, immediatamente dopo il fatto, una certa circostanza relativa al reato.

Resta il problema sollevato dal deputato Guidi, che è peraltro uno strano problema: ...dunque noi non vorremmo niente. Allora questa mattina sarebbe stato preferibile non perdere tempo e sopprimere del tutto la polizia giudiziaria ... Invece, proprio per esercitare l'azione penale, il pubblico ministero deve potersi servire della polizia giudiziaria e, quale responsabile di essa, ha il dovere — oltre che il diritto — di sapere quello che la polizia giudiziaria fa.

Continuo a ripetere che polizia giudiziaria e pubblico ministero, nel nuovo processo, sono la stessa cosa, nel senso che la prima è semplicemente uno strumento operativo dell'altro. Quindi gli atti di polizia vanno necessariamente riferiti al pubblico ministero, sia pure ai soli fini dell'esercizio dell'azione penale. Ovviamente la polizia giudiziaria deve porre a disposizione dello stesso pubblico ministero il fermato o l'arrestato, e ciò non perché il pubblico ministero usurpi il posto di giudice della libertà al giudice istruttore. Questo è un punto fermo della nostra

impostazione, che rivendichiamo a nostro titolo di merito, ed al quale certamente non rinunceremo. L'ho detto chiaramente. Il giudice della libertà, nel nuovo processo, resta il giudice istruttore. Dico di più: diventa il tribunale, dinanzi al quale si potrà ricorrere contro i provvedimenti del giudice istruttore e del pubblico ministero.

Ho già risposto prima al collega Granzotto che, proprio per tutelare più sollecitamente i diritti del fermato o del sospettato, il pubblico ministero, nella sua responsabilità di capo della polizia giudiziaria, è il primo a dover rilevare se l'arresto, o il fermo, sia o meno legittimo, ed è il primo a dover decidere se revocarlo oppure convalidarlo.

Si badi che il pubblico ministero, proprio perché deve stabilire la necessità della permanenza del sospettato a disposizione dell'autorità giudiziaria, ha l'obbligo di motivare le ragioni per cui convalida l'arresto o il fermo.

Al punto 28), ultimo comma, è prevista la impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore e di quello del pubblico ministero, in materia di libertà personale. Noi sosteniamo che sia consentito di ricorrere contro il provvedimento di convalida del pubblico ministero, anche nel merito.

Quando difendo il testo del Governo o difendo il mio emendamento, non credo di fare cose campate in aria, né di compiere atti che rappresentino un arretramento. Prego il collega Fortuna di considerare che, forse, è più valida l'impostazione che ho proposto con il mio emendamento, perché esclude completamente il verbale, che è sempre pericoloso.

Ma proprio voi, colleghi, che esercitate la professione forense, e che sapete come il testimone sia la persona più pericolosa, dite certe cose! L'imputato, in sede di interrogatorio, per spirito di autotutela, continua a non cedere alle pressioni della polizia. Viceversa il testimone è colui che si vuole liberare subito da ogni fastidio con la giustizia. Specialmente se vi è una minaccia di arresto per falsa testimonianza, conferma quello che dice la polizia, salvo i casi di persona moralmente matura. Lasciatemi dire che resto sorpreso ed anche perplesso per le vostre affermazioni.

Dopo queste precisazioni, pronto a darvene delle altre ove lo ritenerete opportuno, mi auguro che vogliate riconsiderare il vostro atteggiamento.

FORTUNA, *Relatore*. Sul punto di partenza vi è una totale concordanza fra il punto di vista del relatore Valiante ed il mio; i due emendamenti presentano solo una differenza di forma, per cui non sono

contrario ad accettare la formulazione proposta nel suo emendamento dal collega Valiante. L'espressione « atti e dichiarazioni », da me usata, si pone in relazione a quanto sta scritto nel punto 16) del testo governativo ove è detto che la polizia giudiziaria compie solo gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove.

Occorre intenderci. Quel che non vogliamo, in alcun caso, è che gli accertamenti preliminari siano utilizzati nel processo. I colleghi che sono intervenuti hanno bloccata l'attenzione su ciò che la polizia fa; io, invece, cerco di valutare quello che serve o meno al processo. Questa è la differenza.

Vi è un emendamento preciso che proponiamo al punto 41):

« divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori con eccezione di quelli compiuti in base al n. 31) e solo nei casi di irripetibilità degli atti contenenti dichiarazioni ».

Tale drastico principio blocca, al dibattimento, ogni riferimento a carte scritte. Nel dibattimento non esiste, in maniera assoluta, un *dossier* non solo della polizia, ma neppure del giudice istruttore, sempre che non si tratti di elementi tecnici irripetibili. Vi è, insomma, al dibattimento una verginità del giudizio. Non dobbiamo, mi sembra evidente, istituzionalizzare la non credibilità della polizia, in linea generale. Ecco, quindi, il collegamento con questo problema del punto 16) che ci appassiona.

Quando all'altro argomento che riguarda la volontà di istituzionalizzare l'attività della polizia giudiziaria soltanto per gli atti necessari ed urgenti, non avrei nulla in contrario. La posizione sostanziale è questa: non deve essere utilizzato nel dibattimento niente di scritto su ciò che è avvenuto sia nella fase delle indagini preliminari, né in fase di istruzione.

VALIANTE, *Relatore*. Devo presentare un « *errata corrige* », perché mi è stato fatto rilevare dal sottosegretario un errore, anche in relazione a quanto diceva il deputato Fortuna.

Ho affermato, nella mia replica, che nell'economia del nuovo processo, dopo che l'atto di polizia giudiziaria è servito al pubblico ministero, deve fermarsi lì. Ed è esatto.

Se — come mi è stato detto — ho affermato prima che la relazione della polizia giudiziaria va al giudice istruttore, mi correggo: è stato un *lapsus*. Intendo ribadire che l'azione penale viene svolta da parte del pubblico ministero attraverso una sua richiesta motivata al giudice istruttore, e non attraverso la trasmissione del rapporto di polizia giudiziaria.

Quanto all'obiezione del relatore Fortuna, devo dire che con la parola « atti » non ho inteso parlare di « atti formali », ma di « attività ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A un certo momento, va fatta una scelta; si potrà non accettare la scelta di fondo già operata, ed allora le conclusioni saranno diverse; ma se si accetta quel punto di partenza, le conseguenze non possono essere che queste.

La precisazione che ho richiesto dal collega Valiante mi pare importantissima. Cioè, la relazione che l'organo di polizia giudiziaria redige viene trasmessa al pubblico ministero ai fini della rilevazione dell'imputazione, e cioè dell'esercizio dell'azione penale. Dopo di che, questa relazione rimane negli archivi del pubblico ministero, nel suo ufficio, e non è trasmessa neppure al giudice istruttore nel caso in cui il pubblico ministero eserciti l'azione penale. Questa relazione non ha ingresso nel processo; il punto mi pare fondamentale. L'obiezione del deputato Riz la capisco perfettamente, perché egli osserva che l'imputato o il teste sarebbero in tal modo meno garantiti, per il fatto che il documento che riporta l'esame subito non reca la loro firma.

Dato che la relazione della polizia giudiziaria, trasmessa al pubblico ministero, rimane negli archivi di questi, sia che l'azione penale venga esercitata, sia che non venga esercitata, poiché è il pubblico ministero che, nell'esercitare l'azione, fa una propria relazione al giudice istruttore, ritengo che ogni dubbio in materia sia superato. Non è chiaro ?

MANCO. Sì, è chiaro; ma il problema non è mutato di molto, perché quando il pubblico ministero rimette gli atti al giudice istruttore, dopo aver formulato il capo di accusa, e redige una relazione, in questa vengono praticamente recepiti tutti gli elementi già contenuti nella relazione della polizia, anche se questa rimane nell'archivio del pubblico ministero. Il problema, quindi, non cambia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non è così, perché nella relazione al giudice istruttore sono riferiti gli accertamenti fatti dal pubblico ministero; questi non può richiamarsi, *sic et simpliciter*, all'attività della polizia giudiziaria, altrimenti tutto si baserebbe sulla polizia giudiziaria. È chiaro: il pubblico ministero fa delle proprie indagini, e trasmette una relazione, o come altro vogliamo chiamarla, sulla propria attività, sull'attività autonoma che ha svolto.

MANCO. Ma bisogna dirle, queste cose.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma non ce n'è bisogno, perché tutto questo dovrebbe risultare chiaro dalla discussione, dai lavori preparatori; altrimenti dovremmo davvero ogni volta ricominciare da capo!

Abbiamo operata una scelta, che sarà anche discutibile, però una volta operata, bisogna condurla fino in fondo; nel caso specifico, con il non attribuire alcun valore agli atti della polizia giudiziaria ai fini della decisione dibattimentale non va dato alcun rilievo, ai fini della decisione dibattimentale, agli atti della polizia giudiziaria.

MANCO. Allora che rilievo si dà a questa attività? Se non ha alcun rilievo ai fini della decisione ...

PRESIDENTE. Senta, onorevole Manco, qui si dice una cosa diversa. Si dice che è stata operata una scelta, per cui si decide di non dare alcun valore nella fase dibattimentale agli atti compiuti dalla polizia giudiziaria. A questo punto, è inutile domandare cosa si fa di questi atti: non ci interessa! Vanno nell'archivio del pubblico ministero per quel principio che è stato stabilito.

ZAPPA. Ma si promuove l'azione penale in base a questi atti ...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No, onorevole Zappa; l'azione penale viene promossa dal pubblico ministero, il quale non si riferisce agli atti di polizia giudiziaria ma a quelli che lui stesso assumerà, al caso anche attraverso l'opera della polizia giudiziaria che opererà sotto e secondo il suo controllo.

Io, a nome del Governo, non ho che da accettare il principio prospettato, sul quale sono perfettamente d'accordo i due relatori.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione degli emendamenti. Do lettura dell'emendamento Sabadini-Benedetti-Guidi ed altri:

*Sostituire il punto 17) con il seguente:*

« obbligo della polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato e di porre a disposizione del giudice istruttore o del pretore le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro e non oltre il termine perentorio sancito dall'articolo 13 della Costituzione ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*



Do lettura dell'emendamento Granzotto-Cacciatore:

*Sostituire il punto 17) con il seguente:*

« obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente e comunque non oltre 24 ore al pubblico ministero le notizie del reato e porre a disposizione del giudice dell'istruzione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Il deputato Riz propone:

*Alla fine del punto 17) aggiungere le seguenti parole:*

« qualora la polizia giudiziaria dovesse riferire per iscritto, non potrà essere fatto, a pena di nullità, alcun accenno a deposizioni di testimoni o dichiarazioni della persona sospettata; questa relazione, comunque, non potrà essere acquisita agli atti del giudice ».

VALIANTE, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento, per le ragioni già esposte.

RIZ. Chiedo che il mio emendamento sia votato per divisione perché ritengo, dopo le dichiarazioni del Governo, che almeno la sua seconda parte possa essere accettata.

PRESIDENTE. Do lettura della prima parte dell'emendamento Riz:

« qualora la polizia giudiziaria dovesse riferire per iscritto, non potrà esser fatto, a pena di nullità, alcun accenno a deposizioni di testimoni o dichiarazioni della persona sospettata ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Do lettura della seconda parte dell'emendamento Riz, che a seguito del mancato accoglimento della prima parte, risulta così formulata:

« qualora la polizia giudiziaria dovesse riferire per iscritto, questa relazione non potrà essere acquisita agli atti del giudice ».

VALIANTE, *Relatore*. La specificazione è superflua, quindi sono contrario.

RIZ. Ho detto « del giudice », non « del pubblico ministero ».

PRESIDENTE. Non stiamo redigendo il codice ! Mi sembra che si tratti di indicazioni che potranno servire al legislatore delegato.

VALIANTE, *Relatore*. Comunque è pericoloso fare una simile specificazione, perché se specifichiamo una volta dovremmo specificare sempre.

RIZ. Insisto su questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura della seconda parte dell'emendamento Riz:

*Alla fine del punto 17) aggiungere le seguenti parole:*

« qualora la polizia giudiziaria dovesse riferire per iscritto, questa relazione non potrà essere acquisita agli atti del giudice ».

La pongo in votazione.

*(Non è approvata).*

Possiamo porre a verbale che la mancata approvazione è motivata dalla preoccupazione di una eccessiva specificazione che, se ammessa una volta, necessariamente andrebbe ripetuta in ogni caso.

Il relatore Fortuna non insiste sul suo emendamento:

*Alla fine del punto 17) aggiungere le seguenti parole:*

« con divieto di trasmettere qualsiasi atto o dichiarazione esclusi i rilievi tecnici ».

Mi ha comunicato di controfirmare il nuovo punto 16-*bis*) proposto dal relatore Valiante. Ne do lettura:

*Dopo il punto 16) aggiungere il seguente 16-*bis*):*

« divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato ».

Pongo in votazione il punto 16-*bis*).

*(È approvato).*

Il nuovo punto 16-*bis*) rimane quindi così formulato.

Do lettura del punto 17) nel testo del disegno di legge:

« obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pertanto il punto 17) è approvato nel testo del disegno di legge senza modificazioni.

VALIANTE, *Relatore*. Per seguire un ordine logico dobbiamo ora discutere il punto 24).

PRESIDENTE. Do lettura del punto 24) del disegno di legge:

« potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari, limitatamente alla esigenza della formulazione della imputazione, avvalendosi ove occorre della polizia giudiziaria ».

I deputati Sabadini, Guidi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere il punto 24)* ».

I deputati Granzotto e Cacciatore propongono il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 24) con il seguente:*

« attribuzione al pubblico ministero del potere di compiere le indagini preliminari necessarie alla indicazione della imputazione, e anche, a richiesta delle altre parti, di assicurare le prove (perquisizione, sequestro, ricognizione, accertamenti tecnici, ecc.) con esclusione dell'interrogatorio dell'imputato e degli esami testimoniali ».

Il deputato Papa propone il seguente emendamento:

*Al punto 24) sostituire le parole « di compiere indagini preliminari limitatamente » con le altre: « assumere le ulteriori informazioni necessarie alla formulazione ».*

Il deputato Riz propone il seguente emendamento:

*Alla fine del punto 24) aggiungere le seguenti parole:*

« che non può però essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti. Obbligo di osservare anche nelle indagini preliminari le norme sulla istruzione formale e consentire al pubblico ministero di procedere all'interrogatorio dell'imputato ed al confronto solo alla presenza del difensore ».

SABADINI. Il nostro emendamento si commenta da sé ed è coerente e conforme con la nostra elaborazione. Riteniamo che quanto è pertinente all'indagine istruttoria deve essere demandato al giudice istruttore. Mi riservo una più ampia illustrazione allorché si esaminerà il punto 19) ove si prevede il giudizio immediato quando non ricorre la necessità di alcuna indagine istruttoria.

Pensiamo, nonostante le vivaci riserve dei colleghi della maggioranza che, essenzialmente, stiamo finendo con il costruire nuovamente un processo basato sulle tre istruttorie come quello attuale. Vi saranno forse dei principi limitativi, ma questa è la nostra convinzione: man

mano che si procede vediamo accolti principi ai quali opponiamo un nuovo tipo di processo, di carattere veramente accusatorio. Ora ci sono due binari: quello del processo accusatorio in dibattimento e quello del processo inquisitorio e scritto nell'istruttoria.

PRESIDENTE. Temo che il legislatore delegato sentendo reiteratamente ripetere che tutto quanto facciamo porta al processo inquisitorio finirà con il dare una interpretazione errata ai nostri lavori.

GRANZOTTO. L'emendamento che ho presentato rientra nella prospettiva del processo secondo il nostro schema innovativo.

A questo punto, più si va avanti, più inconciliabili diventano le mie posizioni con quelle del Governo e dei relatori. Si pongono due scelte fondamentali; voi ne avete fatta una, noi un'altra, che passa attraverso all'attribuzione di specifici poteri al giudice istruttore, all'udienza preliminare, al processo accusatorio nella sua realizzazione effettiva, al concetto di parte del pubblico ministero che, invece, state svuotando. Il significato più intimo del mio emendamento è proprio questo.

RIZ. Ritengo, e qui concordo con il disegno governativo, che al pubblico ministero vada necessariamente affidato il compito di svolgere le indagini preliminari. Non vedo quindi alcuna difficoltà per l'approvazione del testo governativo, al quale però intenderei apportare due modifiche.

È regola generale che il delegato abbia gli stessi poteri del delegante (è questo un principio generale che vale anche per il diritto processuale penale). Concordo con il testo governativo nella parte in cui dice « servendosi ove occorra della polizia giudiziaria » non potendosi disconoscere che questa esigenza esiste. Per forza il pubblico ministero dovrà servirsi dell'ausilio della polizia giudiziaria per fare i rilievi di cui avrà bisogno per promuovere l'accusa o per chiedere l'archiviazione.

Da questa delega escluderei però espressamente, ecco il senso della prima parte del mio emendamento, che la polizia giudiziaria possa essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti. Se non lo precisiamo espressamente il delegato avrebbe anche in tema di interrogatori e confronti gli stessi poteri del delegante.

Con la seconda parte dell'emendamento, tendo a far sì che, anche nell'indagine preliminare, valgano le norme sull'istruzione, consentendo al pubblico ministero di interrogare soltanto in presenza del difensore, e questo in ossequio alla sentenza n. 86 del 1968 della Corte costituzionale. Comunque, anche se non ci fosse stata la sentenza della

Corte costituzionale, avrei proposto ugualmente questo emendamento che ritengo rispondente ad un principio di giustizia.

MANCO. Mi pare che il punto 24) sia il primo nel quale vediamo, con esplicito uso del termine, la individuazione dei poteri del pubblico ministero. È vero che abbiamo già parlato del pubblico ministero, illustrando e commentando la parte relativa all'attività della polizia giudiziaria, stabilendo che la polizia giudiziaria gli deve trasmettere immediatamente gli atti; però è la prima volta che ci troviamo ad affrontare il tema dei poteri del pubblico ministero.

Stamani abbiamo discusso a lungo sui principi, mentre sarebbe stato più opportuno discutere sulla praticità di certe attività processuali penali. Ora, invece, secondo me, è il momento in cui il discorso dovrebbe vertere sui principi, per vedere che cosa rappresenti, che cosa impersoni, per i vari gruppi politici, da un punto di vista dottrinario, il pubblico ministero.

Sarei indotto a chiedere un rinvio del seguito dell'esame di questo punto, perché ritengo che non ci si possa limitare alla enunciazione dei poteri del pubblico ministero se non si capisce cosa esso sia, e non soltanto nel processo accusatorio.

Diceva il collega Granzotto che, oggi, è cambiata la figura del pubblico ministero, in quanto si ritiene che esso sia una parte processuale per cui, in ogni caso, si deve far riferimento ad un nuovo tipo di processo. Ho ben presente lo schema del nuovo processo e ritengo che, pure in questa nuova strutturazione, il pubblico ministero abbia necessariamente un certo tipo di rapporto organico con lo Stato e con la società. Non ci si può permettere di non avere le idee chiare su questo punto, anche perché è nostro dovere dare al legislatore delegato non solo dei suggerimenti per quanto concerne i temi pratici della procedura, ma anche per quanto concerne i principi orientativi che si riferiscono proprio alla figura del pubblico ministero.

Stando così le cose, chiedo formalmente alla maggioranza cosa pensa di questo tipo di processo accusatorio ed in particolare della figura del pubblico ministero, in modo che ognuno di noi abbia modo di orientarsi per accettare o respingere questo punto del disegno di legge in cui si parla specificamente e per la prima volta dei poteri del pubblico ministero.

FORTUNA, *Relatore*. D'accordo con il relatore Valiante, presento la seguente nuova formulazione del punto 24):

*Sostituire il punto 24) con il seguente:*

« potere del pubblico ministero di compiere le indagini preliminari limitate esclusivamente all'esigenza della formulazione della imputazione ».

Inoltre sono d'accordo per l'accettazione della prima parte dell'emendamento Riz quale emendamento aggiuntivo al testo che ho letto. Sono contrario a tutti gli altri emendamenti. Sono anche contrario alla sospensiva proposta dal deputato Manco.

VALIANTE, *Relatore*. Darò una risposta telegrafica al collega Manco. Abbiamo più volte detto quanto auspicabile sarebbe stata, già nella scorsa legislatura, una precisazione della fisionomia del pubblico ministero. Tutti eravamo d'accordo sulla necessità di farla ma, nel momento di porvi mano, sono venute fuori tante idee, e così contrastanti, da costringerci a concludere che era opportuno e necessario rinviare la questione all'ordinamento giudiziario.

Non è che questa decisione sia stata presa per scarso senso di responsabilità, o per sottrarci ad un dovere. Lo abbiamo fatto anche nella convinzione che l'ordinamento giudiziario, lungi dall'essere pregiudiziale ad alcune scelte da compiersi in sede di codice di procedura penale, presuppone invece alcuni principi che in materia di procedura, e specialmente di procedura penale, vanno precisati.

Vi era — come colui che vi parla — chi sottolineava l'esigenza che al pubblico ministero fosse data una pura e semplice, ma definitiva, posizione di carattere amministrativo. Ancora oggi sostengo che il pubblico ministero deve essere, specialmente nel processo penale, un rappresentante del potere esecutivo. Vi era chi, invece, — come i colleghi di parte comunista — voleva che il pubblico ministero assumesse una fisionomia tutt'affatto speciale, da collegarsi direttamente al Parlamento, con riferimento ad un'esperienza di tipo svedese. Infine, vi era chi voleva che il pubblico ministero fosse organizzato gerarchicamente, fino al vertice rappresentato dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione. Naturalmente non mancavano i sostenitori del pubblico ministero-giudice.

Erano delle posizioni così varie che concludemmo sulla inopportunità di farne oggetto di una definizione in questa sede.

Peraltro, l'impostazione che tutti concordemente abbiamo dato al processo, fa già evidenziare una fisionomia propria del pubblico ministero. Egli è colui che esercita l'azione penale e che, ai fini dell'esercizio di essa, svolge una determinata, limitata, indagine preliminare al processo. Inoltre è colui che sostiene l'accusa a parità di condizioni con la difesa. Quindi, organo dell'azione penale all'inizio, organo dell'accusa nell'istruttoria e nel dibattimento.

Il pubblico ministero ha perduto, così, ogni qualificazione giurisdizionale vera e propria: gli è stata sottratta l'istruzione; gli è stato sottratto il potere di disporre misure di coercizione financo reali; gli è

rimasto unicamente il compito dell'accusa. Una caratterizzazione, dunque, niente affatto giurisdizionale del pubblico ministero, mi pare che si evidenzi chiaramente dalla nuova impostazione del processo.

Sull'emendamento Sabadini ed altri, mi dichiaro contrario, analogamente alla posizione già assunta nei confronti dei precedenti emendamenti comunisti essenziali per la loro diversa, e secondo me erronea e comunque inopportuna, impostazione del processo. Sono anche contrario all'emendamento Granzotto, stante l'esigenza che tutti avvertiamo di sveltere al massimo le funzioni del pubblico ministero. L'interrogatorio degli imputati e l'esame testimoniale, se non li fa la polizia giudiziaria, necessariamente deve farli il pubblico ministero, sia pure limitatamente al fine della formulazione della imputazione.

Nei confronti dell'emendamento Riz ha già detto il collega Fortuna che siamo d'accordo sulla sua prima parte, non sulla seconda. E desidero che restino a verbale le precisazioni che faccio in proposito: la funzione, per così dire, istruttoria del pubblico ministero si conclude con la richiesta di esercizio dell'azione penale; poi diventa parte, a parità di condizioni con la difesa. Quello del pubblico ministero non è un processo, ma un pre-processo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In ordine alla proposta di rinvio fatta dal deputato Manco, mi sono ricordato di uno dei vizi della dottrina: prima definire concettualmente la posizione di un organo per poi desumere, dalla analisi della definizione concettuale, i poteri dello stesso. In verità, non possiamo dire che cosa sia il pubblico ministero se non determinando analiticamente i suoi poteri e, d'altronde, non possiamo determinare analiticamente i suoi poteri se non abbiamo una qualche intuizione della posizione in cui intendiamo collocare quest'organo.

Il pubblico ministero, costituzionalmente, è l'organo dell'azione penale; e su questo non vi è discussione. Ha una posizione a sé per quanto attiene alla proposizione, all'esercizio dell'azione penale. In sede istruttoria ed in dibattimento è, invece, una parte processuale come le altre.

Per quanto attiene all'emendamento Riz, sono favorevole all'accoglimento della sua prima parte. Non è, infatti, opportuno deferire alla polizia giudiziaria compiti che, per principio, noi abbiamo detto di non voler attribuire alla stessa. Quanto alla seconda parte, sono contrario per le stesse ragioni espresse dal relatore Valiante.

Sono recisamente contrario all'emendamento Sabadini ed altri che propone la soppressione del punto 24). È anche discutibile la costitu-

zionalità di un simile emendamento, che sottrae poteri proprio a quell'organo che, per Costituzione, è titolare dell'azione penale. Nel momento in cui la Costituzione dice che questo organo è titolare dell'azione penale, implicitamente essa obbliga il legislatore ordinario a concedergli adeguati poteri ai fini dell'esercizio di quell'azione.

L'emendamento Papa data l'assenza del proponente credo che decada.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Do lettura dell'emendamento Sabadini, Guidi ed altri:

« *Sopprimere il punto 24) ».*

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo del punto 24) proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Pertanto l'emendamento Sabadini, Guidi ed altri è respinto.

Do lettura dell'emendamento Granzotto e Cacciatore:

*Sostituire il punto 24) con il seguente:*

« attribuzione al pubblico ministero del potere di compiere le indagini preliminari necessarie alla indicazione della imputazione, e anche, a richiesta delle altre parti, di assicurare le prove (perquisizione, sequestro, ricognizione, accertamenti tecnici, ecc.) con esclusione dell'interrogatorio dell'imputato e degli esami testimoniali ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'emendamento proposto dal deputato Papa, che è così formulato:

*Al punto 24) sostituire le parole « di compiere indagini preliminari limitatamente » con le altre « assumere le ulteriori informazioni necessarie alla formulazione »*

è decaduto per l'assenza del proponente.

MANCO. Signor Presidente, presento richiesta di rinvio ad altra seduta della votazione di questo punto 24). Sono ancora più convinto dell'opportunità di questa richiesta dopo aver sentito le risposte del relatore Valiante e del Governo su quella che è la funzione del pubblico ministero nel corso del processo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di rinvio della votazione sul punto 24), senza che ciò possa costituire precedente in quanto eravamo in votazione.

(*Non è approvata*).



Do lettura dell'emendamento proposto dai relatori Fortuna e Valiante che, rispetto al testo già presentato, ora porta alla fine l'aggiunta delle seguenti parole: « avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria »:

*Sostituire il punto 24) con il seguente:*

« potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi ove occorra della polizia giudiziaria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della prima parte dell'emendamento Riz:

*Alla fine del punto 24) aggiungere le seguenti parole:*

« che non può però essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Onorevole Riz, mantiene anche la seconda parte del suo emendamento ?

RIZ. Sì, signor Presidente, propongo quanto segue:

*Sostituire al proprio emendamento la parola: « imputato » con l'altra: « indiziato ».*

PRESIDENTE. Do lettura della seconda parte dell'emendamento Riz:

« obbligo di osservare anche nelle indagini preliminari le norme sulla istruzione formale e consentire al pubblico ministero di procedere all'interrogatorio dell'indiziato ed al confronto solo alla presenza del difensore ».

La pongo in votazione.

(Non è approvata).

Do lettura del testo del punto 24) quale risulta a seguito delle votazioni testé effettuate:

« potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione della imputazione, avvalendosi ove occorra della polizia giudiziaria, che non può essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il punto 24) rimane quindi formulato secondo quanto ora approvato.

Passiamo al punto 22). Do lettura del testo del disegno di legge:

« obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza o fuori dei casi di giudizio immediato, di richiedere sollecitamente l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo ».

SABADINI. Vorrei fare un'osservazione. Qualora si discutesse di questo punto, si darebbe per ammesso l'istituto del rinvio immediato a giudizio, mentre noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo.

VALIANTE, *Relatore*. Mi permetto di insistere sulla richiesta di esame del punto 22) perché in tal modo diamo anche un ordine logico al nostro lavoro, evitando la formulazione di norme fra loro non coordinate concettualmente e costituenti un testo di non facile comprensione per chi lo legga.

Mi sembra necessario, ora, trattare il punto 22), che riguarda gli adempimenti cui è tenuto il pubblico ministero — subito dopo aver concluso le sue indagini preliminari — e cioè: l'esercizio dell'azione penale (vedremo poi in che modo) o la richiesta di archiviazione.

Può rimanere impregiudicato l'esame del modo in cui sarà esercitata l'azione penale, o solo attraverso la richiesta di istruttoria, come chiedono i colleghi comunisti, o anche con la richiesta del giudizio immediato, a seconda dei casi, come riteniamo noi.

Resta però il fatto che, secondo un ordine logico, vanno ora esaminati gli adempimenti che competono al pubblico ministero.

PRESIDENTE. Se con questi chiarimenti il deputato Sabadini è soddisfatto, possiamo procedere all'esame del punto 22).

Il deputato Riz propone il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 22) con il seguente:*

« obbligo del pubblico ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla notizia del reato:

a) o di rinviare a giudizio immediato notificando contemporaneamente l'imputazione alla persona sospetta di aver commesso il reato ed alla parte lesa;

b) o di chiedere l'istruttoria, passando gli atti al giudice istruttore;

c) ovvero di richiedere al giudice istruttore l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della accusa con obbligo di avviso alla parte lesa ».

Il relatore Valiante propone il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 22) con il seguente:*

« obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, e fuori dei casi di giudizio immediato, di chiedere sollecitamente - e comunque non oltre trenta giorni dalla notizia del reato - l'istruzione, eventualmente anche con riserva di formulare l'imputazione ».

I deputati Granzotto e Cacciatore propongono il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 22) con il seguente:*

« obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere con motivazione l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, di richiedere l'udienza preliminare sollecitamente e comunque non oltre il compimento degli atti preliminari necessari per la indicazione dell'imputazione, notificando tale atto alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo. Tutte le notificazioni vanno eseguite in busta chiusa ».

Il deputato Granzotto ha presentato in subordinata il seguente emendamento:

*Alla fine del punto 22) aggiungere le seguenti parole:*

« obbligo del pubblico ministero di richiedere al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura nel caso in cui il mandato sia obbligatorio e analogo potere per il caso di mandato facoltativo ».

Il deputato Papa ha proposto il seguente emendamento:

*Al punto 22) aggiungere dopo la parola: « notificando » l'altra: « contemporaneamente ».*

I deputati Sabadini, Benedetti ed altri propongono il seguente emendamento:

*Al punto 22) sopprimere le parole:*

« o fuori dei casi di giudizio immediato ».

Il relatore Valiante propone il seguente emendamento aggiuntivo 22-bis):

*Dopo il punto 22) aggiungere il seguente 22-bis):*

« obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento, con la specificazione dei fatti per cui si procede ».

SABADINI. Il fatto della presentazione da parte nostra di un emendamento parzialmente soppressivo al punto 22) fa sì che, qualora questo punto fosse approvato la discussione sul punto 19) diventerebbe teorica.

VALIANTE, *Relatore*. La discussione sul giudizio immediato resta impregiudicata e si farà sul punto 19).

PRESIDENTE. Resta quindi stabilito che si discuterà sull'articolo 22) senza pregiudizio delle decisioni che saranno prese sul giudizio immediato.

RIZ. Il punto 22) del disegno governativo mi sembra impreciso, anche se, come i colleghi potranno constatare, nel mio emendamento siano stati riassunti alcuni principi del testo governativo.

A me sembra anzitutto opportuno chiarire che l'obbligo del pubblico ministero deve essere assolto entro e non oltre trenta giorni dalla notizia del reato e dare, quindi, al pubblico ministero, entro tale termine, queste tre possibilità: o rinvio a giudizio immediato notificando contemporaneamente l'imputazione alla persona sospetta di avere commesso il reato ed alla parte lesa; o chiedere l'istruttoria trasferendo gli atti al giudice istruttore, ovvero chiedere al giudice istruttore l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza dell'accusa, con l'obbligo di dare, in tal caso, immediato avviso alla parte lesa.

Ho posto l'obbligo di tale notifica alla parte lesa perché, quando il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice istruttore, chiedendo l'archiviazione per manifesta infondatezza, la parte lesa deve avere la possibilità di indicare al giudice istruttore eventuali prove di cui essa dispone. Altrimenti accadrà, anche in futuro, come purtroppo avviene attualmente, che la parte lesa viene a sapere dopo vari mesi o anni di attesa che il procedimento è stato archiviato senza che fossero state neppure sommariamente esaminate fonti di prova che essa avrebbe potuto fornire.

Io non vorrei quindi che il pubblico ministero potesse chiedere semplicemente l'archiviazione, ma vorrei invece che il pubblico ministero, dopo aver avvertito la parte lesa, chiedesse al giudice istruttore l'archiviazione e che sia questi infine a disporla formalmente.

MANCO. Ma anche nel disegno di legge si prevede questo.

RIZ. Credo che offra maggiori garanzie il fare ordinare l'archiviazione al giudice istruttore, solo dopo che il pubblico ministero abbia

dato notizia della sua richiesta di archiviazione anche alla parte lesa perché questa abbia coscienza e conoscenza della richiesta stessa.

VALIANTE, *Relatore*. Faccio notare che al punto 34) è chiaramente attribuito al giudice istruttore il potere di ordinare l'archiviazione su richiesta del pubblico ministero.

RIZ. È vero, ma innovo in tal caso per quanto riguarda l'avviso alla parte lesa.

PRESIDENTE. Perché non rinviare l'emendamento al punto 34) ?

RIZ. Non possiamo perché il punto 34) riguarda solo i poteri del giudice istruttore.

VALIANTE, *Relatore*. Penso che abbia ragione il Presidente.

RIZ. Il mio ragionamento è che il pubblico ministero entro trenta giorni o rinvia la persona sospettata a giudizio immediato, o chiede l'istruttoria, oppure chiede l'archiviazione. In quest'ultimo caso deve contemporaneamente darne avviso alla parte lesa perché questa possa produrre dinanzi al giudice istruttore gli elementi di prova che ha. Stiamo trattando, quindi, incombenze che riguardano il « pubblico ministero » ed è questa la sede per la loro trattazione.

PRESIDENTE. Possiamo dire: « Quando il pubblico ministero previa notizia alle parti interessate ne faccia richiesta ».

VALIANTE, *Relatore*. Considero favorevolmente la possibilità di aggiungere l'emendamento Riz, per la parte che concerne la notifica dell'archiviazione alla parte lesa, al mio emendamento 22-*bis*).

RIZ. Vorrei che fosse bene evidenziato il termine dei trenta giorni e l'obbligo, quando il pubblico ministero chiede l'archiviazione, di dare avviso alla parte lesa.

VALIANTE, *Relatore*. Prego il collega Riz di considerare che il mio nuovo punto 22-*bis*) si riferisce all'avviso di procedimento. Quindi, fermo restando il termine di trenta giorni, forse nel mio emendamento potremmo inserire l'obbligo del pubblico ministero di avvisare la persona offesa dell'avvenuta richiesta di archiviazione.

RIZ. Non mi interessa tanto la collocazione, quanto il fatto che sia bene evidenziato il concetto. L'importante è che tutti si sia d'accordo sul termine di trenta giorni e sull'avviso.

VALIANTE, *Relatore*. Il termine di trenta giorni non si pone in discussione; il problema è, invece, l'avviso alla parte lesa in caso di richiesta di archiviazione. Ho presentato un articolo aggiuntivo che riguarda tutto l'avviso di procedimento. Propongo formalmente che l'emendamento aggiuntivo Riz sia unito al mio punto 22-*bis*).

PRESIDENTE. Può rimanere stabilito che l'attuale punto c) dell'emendamento Riz relativo all'avviso dell'archiviazione alla parte lesa sarà esaminato al punto 22-*bis*).

VALIANTE, *Relatore*. Sostanzialmente, nella prima parte del mio emendamento sostitutivo del punto 22), riproduco il testo governativo, mentre nella seconda parte, relativa all'avviso di procedimento, sia che si proceda, sia che si archivi, secondo la richiesta del collega Riz, propongo una diversa formulazione.

Per quanto riguarda le innovazioni contenute nel mio emendamento, la più importante è la precisazione di un termine massimo entro il quale il pubblico ministero è tenuto a esaurire le proprie indagini preliminari per evitare il pericolo, già tante volte verificatosi e denunciato, che le indagini preliminari prendano tempo in modo eccessivo. Nel caso in cui il pubblico ministero, nei trenta giorni previsti, non riuscisse a rendersi conto con esattezza del tipo di imputazione da chiedere al giudice istruttore, può riservarsi di precisarla. Ecco il perché dell'aggiunta: « anche con riserva di formulare l'imputazione ».

Il nuovo punto 22-*bis*) credo non abbia bisogno di illustrazione, perché non è altro che la continuazione del punto 22). Per esso, tuttavia, ho preferito proporre un punto autonomo.

GRANZOTTO. Dato che il nostro lavoro si svolge mediante la presentazione di emendamenti al testo governativo, avremmo preferito discutere subito l'istituto della udienza preliminare del giudice istruttore, dal momento che gli altri nostri emendamenti sono consequenziali.

Per quanto riguarda il nostro emendamento sostitutivo del punto 22), pensiamo che l'archiviazione vada motivata anche per tutelare i diritti della parte civile. Il termine « sollecitamente » dopo le parole « udienza preliminare » è usato in modo improprio perché avrebbe dovuto precedere le parole suddette. Infine, il motivo per il quale le notificazioni vanno eseguite in busta chiusa mi pare evidente. Si tratta,

ancora una volta, di ribadire il concetto che il potere relativo alla restrizione di libertà dell'imputato è di competenza del giudice istruttore, non del pubblico ministero.

MANCO. Vorrei parlare sull'emendamento Valiante al punto 22) sul quale sono in sostanza d'accordo ma che comporta un'innovazione che ritengo opportuno considerare. Si dice che il pubblico ministero può formulare il capo di imputazione quando già gli atti del processo siano stati trasmessi al giudice istruttore. A me questa soluzione non sembra regolare. Mentre da un lato tendiamo a stabilire dei limiti al pubblico ministero — ecco perché avevo chiesto chiaramente in merito se quest'organo avrebbe avuto una sua fisionomia — dicendo che può svolgere certe attività e non altre, che sono poi tutte quelle che servono per arrivare alla formulazione del capo d'accusa, per cui la promozione dell'azione penale si esaurisce con questa formulazione, con l'emendamento Valiante si afferma che il pubblico ministero, pur senza aver formulato il capo d'accusa, prende gli atti e li trasmette al giudice istruttore con riserva... Ecco, vorrei sapere in che cosa consista questa riserva. È una riserva squisitamente giuridica, nel senso che il pubblico ministero deve trovare in sé stesso gli elementi giuridici per formulare una accusa che in fatto ha già maturato, o serve invece a consentire che il pubblico ministero continui in quell'attività di raccolta delle prove, dopo i trenta giorni prescritti, entro i quali avevamo inteso bloccare ogni sua attività? Mi pare che occorra essere coerenti. Se stabiliamo che il pubblico ministero è obbligato a fare una cosa e non un'altra, l'interessato vi si deve attenere. Nel caso di questa « riserva », egli dovrà spiegarne i motivi e le ragioni quando il processo va al giudice istruttore; se per chiarire il perché ha posto tale riserva, ai fini della formulazione del capo d'accusa, occorre un ulteriore sviluppo delle indagini, è chiaro che il pubblico ministero dovrà poterla fare.

VALIANTE, *Relatore*. L'onorevole Manco mi ha convinto. Ritiro la parte del mio emendamento relativa alla riserva. Così modificato il mio emendamento è sostanzialmente identico a quello del deputato Riz.

RIZ. No, si diversifica in due punti. Io prevedo i trenta giorni sia per il rinvio a giudizio, sia per l'archiviazione, sia infine per la richiesta di istruzione. Lei, invece, pone il termine in questione per la sola richiesta di istruzione.

VALIANTE, *Relatore*. Esatto, ma perché le richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione debbono essere più sollecite. Comunque

non ho niente in contrario a modificare il mio emendamento come da lei suggerito.

Sono contrario all'emendamento Granzotto e Cacciatore, dal momento che l'archiviazione necessariamente si chiede con motivazione. Sono egualmente contrario all'emendamento aggiuntivo Granzotto, sul mandato di cattura facoltativo o obbligatorio, perché contrario alla nostra impostazione. L'emendamento Papa è da ritenersi decaduto per l'assenza del proponente. L'emendamento Sabadini sarà esaminato allorché tratteremo del giudizio immediato.

FORTUNA, *Relatore*. Circa l'emendamento Valiante-Riz, chiedo che sia più chiaramente formulato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono molto perplesso sulla fissazione di un termine così breve. Non lo ritengo opportuno anche perché non è sempre possibile esperire le indagini entro trenta giorni. D'altro lato abbiamo eliminato ogni carattere istruttorio di queste indagini; sono soltanto accertamenti tesi all'unico fine della proposizione dell'azione penale. Avrei capito il valore di termini ristretti con l'attuale sistema in presenza, cioè, di un'istruzione sommaria. Ma ora, che cosa si teme?

FORTUNA, *Relatore*. Le lungaggini.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma di che cosa? Non è ancora iniziato il processo?

Concludo osservando che a mio giudizio non è opportuno fissare un termine, specie tanto breve, alle indagini del pubblico ministero.

PRESIDENTE. Onorevole Granzotto, mantiene il suo emendamento?

GRANZOTTO. Signor Presidente, questo emendamento, in effetti, ha una sua validità in quanto ci sia l'accettazione di tutto il sistema dell'udienza preliminare e dei poteri del pubblico ministero, nel modo e nei termini da noi proposti.

In ogni modo lo mantengo e ne chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Do lettura della prima parte dell'emendamento Granzotto e Cacciatore:

*Sostituire il punto 22) con il seguente:*

« obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere con motivazione l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza



della denuncia, querela o istanza, di richiedere l'udienza preliminare sollecitamente e comunque non oltre il compimento degli atti preliminari necessari per la indicazione della imputazione, notificando tale atto alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo ».

La pongo in votazione.

*(Non è approvata).*

Do lettura della seconda parte dell'emendamento Granzotto e Cacciatore:

« tutte le notificazioni vanno eseguite in busta chiusa ».

La pongo in votazione.

*(Non è approvata).*

Il deputato Riz aveva presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 22) con il seguente:*

« obbligo del pubblico ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla notizia del reato:

a) o di rinviare a giudizio immediato notificando contemporaneamente l'imputazione alla persona sospetta di aver commesso il reato ed alla parte lesa;

b) o di chiedere l'istruttoria, passando gli atti al giudice istruttore;

c) ovvero di richiedere al giudice istruttore l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della accusa con l'obbligo di avviso alla parte lesa.

A seguito della discussione svoltasi questo emendamento viene in parte abbandonato dal proponente ed in parte assorbito nell'emendamento del relatore Valiante.

L'emendamento presentato in origine dal relatore Valiante era così formulato:

*Sostituire il punto 22) con il seguente:*

« obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, e fuori dei casi di giudizio immediato, di chiedere sollecitamente — e comunque non oltre trenta giorni dalla notizia del reato — l'istruzione, eventualmente anche con riserva di formulare l'imputazione ».

Il nuovo testo unificato Valiante-Riz, con una modifica del termine da trenta a quaranta giorni, per venire incontro alle perplessità manifestate dal Governo, è così formulato:

*Sostituire il punto 22) con il seguente:*

« obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre quaranta giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Un altro punto dell'emendamento Riz sarà compreso nel nuovo punto 22-bis) proposto dal Relatore Valiante. Do lettura dell'emendamento Sabadini e Benedetti:

*Al punto 22) sopprimere le parole:*

« o fuori dei casi di giudizio immediato ».

Data la nuova formulazione del punto 22) a seguito dell'approvazione dell'emendamento Valiante-Riz, pongo in votazione l'emendamento Sabadini e Benedetti nel suo principio informatore.

*(Non è approvato).*

Segue quindi l'emendamento subordinato proposto dal deputato Granzotto. Ne do lettura:

*Alla fine del punto 22) aggiungere le seguenti parole:*

« obbligo del pubblico ministero di richiedere al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura nel caso in cui il mandato sia obbligatorio e analogo potere per il caso di mandato facoltativo ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Resta da ultimo l'emendamento proposto dal deputato Papa:

*Al punto 22) dopo la parola: « notificando » aggiungere l'altra: « contemporaneamente ».*

Questo emendamento è decaduto data l'assenza del proponente. Pertanto il punto 22) rimane così formulato:

« obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre quaranta giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione ».

Passiamo all'emendamento aggiuntivo 22-bis) del relatore Valiante. Ne do lettura:

*Dopo il punto 22) aggiungere il seguente 22-bis):*

« obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento, con la specificazione dei fatti per cui si procede ».

A questo nuovo punto il deputato Riz propone:

*Alla fine del punto 22-bis) aggiungere le seguenti parole:*

« e obbligo di dare avviso alla persona offesa qualora abbia richiesto l'archiviazione degli atti ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La richiesta di « specificazione dei fatti per cui si procede » mi sembra un appesantimento. Quando si invia l'avviso è necessaria questa specificazione ?

VALIANTE, *Relatore*. Concordo con il sottosegretario perché, in pratica, la « specificazione dei fatti » risulta inutile, visto che abbiamo soppresso la riserva di formulare l'imputazione.

Però non possiamo ammettere che nell'avviso si dica solo, ad esempio: « Vostra signoria è imputato di peculato », senza almeno indicare i fatti per i quali si procede. Occorre dire che viene elevata la imputazione nei confronti di Caio di peculato per avere egli, nella sua qualità di sindaco, distratto delle somme e così via. Cioè, per « specificazione dei fatti » intendo l'indicazione dei fatti su cui si basa la imputazione.

Vi prego di rendervi conto che il pubblico ministero, nel momento in cui formula l'imputazione, non è in grado di specificare, diciamo così, la rubrica del reato. Egli è tenuto a dire: « Da quello che mi è stato denunciato, ho tratto la convinzione che tu sei responsabile di peculato », salvo poi a precisare i particolari.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo avviso il pubblico ministero lo manda nel momento in cui chiede il giudizio immediato o l'istruzione e, allora, ha già formulata l'imputazione.

VALIANTE, *Relatore*. Però, se richiede l'istruzione, non ha evidentemente elementi sicuri.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma proprio perché propone l'azione penale deve aver elevata l'impu-

tazione, altrimenti, in mancanza di imputazione non potrebbe proporre l'azione penale.

VALIANTE, *Relatore*. Preciso, intanto, che la richiesta di specificazione era collegata a quella parte dell'emendamento cui ho dichiarato di rinunciare, riguardante la riserva di formulare l'imputazione. Inoltre, la specificazione dei fatti ha riferimento a un altro aspetto: il pubblico ministero non si limita a indicare solo il reato, ma è tenuto ad elencare anche i fatti in base ai quali si procede.

Sono pronto a sostituire la parola « specificazione » con la parola « indicazione ».

MANCO. Ma quando il pubblico ministero ha raccolto degli elementi non è detto che abbia promosso l'azione penale...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Inoltre nell'emendamento si dice « contemporaneamente alla richiesta... ».

PRESIDENTE. Allora, onorevole Valiante, intende sostituire la parola « specificazione » con la parola « indicazione » ?

VALIANTE, *Relatore*. Sì, signor Presidente. E anziché « dei fatti » possiamo dire « del fatto per cui si procede ».

ZAPPA. Si potrebbe dire « con enunciazione del capo di imputazione ». Questo favorisce la parte.

RIZ. Direi anch'io: « con l'indicazione del capo di imputazione ».

VALIANTE, *Relatore*. Ma la individuazione del capo di imputazione è compito del giudice, salvo il caso di giudizio immediato, in cui la fa il pubblico ministero. È necessario usare una formula che vada bene per ambedue i casi.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come il pubblico ministero propone l'azione penale in questo nuovo sistema ? Gradirei che mi fosse chiarito il nuovo meccanismo.

VALIANTE, *Relatore*. Oggi, con il codice vigente, quando il pubblico ministero chiede l'istruttoria formale dice: mando gli atti al giudice istruttore perché proceda contro questa persona per il seguente reato: e l'istruttoria formale serve proprio ad accertare il tipo di reato, la sua entità, le circostanze, e così via. Poiché gli atti conti-

nuano ad andare avanti ed indietro dal giudice istruttore al pubblico ministero, alla fine il primo deve precisare il capo di imputazione.

Con il nuovo processo questo andirivieni di atti non vi sarà più e la precisazione del capo di imputazione compete al giudice istruttore: salvo il caso di giudizio immediato. Non vorrei che, nel caso in cui il pubblico ministero non fosse in grado di specificare i fatti su cui si basa il reato, nell'avviso di procedimento si limitasse a dire che Tizio è imputato di furto o altro reato, senza una maggiore determinazione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'avviso di procedimento specifica il capo di imputazione.

LOSPINOSO. Alla fine dell'istruttoria si deve vedere se il capo di imputazione resiste o no.

RIZ. Mi sembra che abbia ragione il relatore Valiante: se manteniamo fermo il principio in base al quale il pubblico ministero non trasmette gli atti al giudice istruttore, ma chiede l'istruzione, deve dare l'avviso di procedimento con l'indicazione dei fatti contestati. Non possiamo equiparare questa sua attività con quella in cui chiede il giudizio immediato nel qual caso il pubblico ministero mi sembra più portatore di una accusa indirizzata verso il dibattimento anziché verso l'istruzione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come può proporre l'azione penale senza il capo di imputazione ?

VALIANTE, *Relatore*. Propongo la seguente formulazione:

*Al punto 22-bis) sostituire le parole: « avviso di procedimento, con la specificazione dei fatti per cui si procede » con le altre: « avviso di procedimento con l'indicazione del capo d'imputazione ».*

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non è una formula che risolve tutti i miei dubbi, ma è preferibile a quella precedente.

PRESIDENTE. Do lettura del testo del nuovo punto 22-bis) nella sua nuova formulazione proposta dal relatore Valiante. Il testo comprende anche l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Riz:

« obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con la indi-

cazione del capo di imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione ».

Se non vi sono ulteriori osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il punto 22-bis) rimane quindi formulato secondo il testo ora approvato.

Passiamo al punto 19). Ne do lettura:

« previsione di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria ».

I deputati Sabadini, Benedetti, Cataldo ed altri hanno proposto il seguente emendamento:

« Sopprimere il punto 19) ».

I deputati Granzotto e Cacciatore analogamente propongono:

« Sopprimere il punto 19) ».

Il deputato Riz propone il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 19) con il seguente:*

« previsione del giudizio immediato salvo i casi in cui sia indispensabile procedere a indagini istruttorie ».

SABADINI. Mi rendo conto, dato che le scelte effettuate dalla maggioranza e dal Governo hanno preso un determinato orientamento, che il mio dire, agli effetti pratici, potrebbe quasi essere o sembrare superfluo, anche perché non credo che le cose ripetute giovino. Ritengo tuttavia che tutto, a questo punto, non sia ancora completamente pregiudicato e che si possa ancora fare una scelta diversa.

Quando abbiamo parlato delle indagini preliminari, della polizia giudiziaria, esprimemmo la nostra opposizione. Ora la nostra decisione concerne un punto di natura completamente diversa: si tratta di decidere del potere istruttorio del pubblico ministero ed il mio richiamo verte soprattutto sulla considerazione che con questo ripetersi delle indagini istruttorie, prima da parte della polizia giudiziaria e poi da parte del pubblico ministero, creiamo un grave pregiudizio al più rapido corso del processo. Vediamo, praticamente, ripetersi una successione continua di istruzioni, che vanno da quelle della polizia giudiziaria a quelle del pubblico ministero, al giudice istruttore. Mi rendo perfettamente conto del valore delle parole, onorevole Valiante, ed anche della sua buona fede quando sottilmente distingue tra indagini preli-

minari ed indagini istruttorie, tra fonti di prova e prova. Però, come hanno sottolineato molti colleghi, sono distinzioni puramente formali.

Diceva bene stamani il deputato Morvidi che la fonte di prova sostanzialmente diventa prova; che la fonte di prova sarà riportata dall'ufficiale di polizia giudiziaria che l'ha raccolta al dibattimento, e con ciò avrà valore di prova; l'indagine preliminare è, sostanzialmente, un'indagine di carattere istruttorio, di carattere non puramente tecnico e formale il che ci riporta alla dottrina ed alla giurisprudenza del passato.

Aveva perfettamente ragione il collega Vassalli quando, discutendo della legge per i diritti della difesa, affermava che la sentenza della Corte costituzionale aveva travolto — ricordo perfettamente le sue parole — queste distinzioni di carattere nominalistico. E noi, proprio ora, ricorriamo a delle distinzioni di carattere nominalistico per convincerci di elaborare un processo nuovo che, invece, nelle sue linee fondamentali è quello che già conosciamo.

A questo punto riteniamo che si debba operare una scelta coraggiosa, sopprimendo il potere istruttorio e di rinvio a giudizio del pubblico ministero, proprio perché intendiamo e vogliamo costruire un processo accusatorio come lo abbiamo statuito nelle prime righe di questo articolo 2. È stata volontà comune dar vita ad un processo che rispetti il dettato costituzionale e cioè, nel caso, la funzione del giudice istruttore.

Rendiamoci conto che, prima con la polizia giudiziaria, ed ora con il pubblico ministero, stiamo costruendo un processo che va in senso opposto alle nostre stesse intenzioni. Tengo a sottolineare questo punto perché ne sono perfettamente convinto. Stiamo andando in senso contrario alle premesse, ed anche alle conclusioni previste nel punto 39) di questa delega. Il giudizio immediato nasce dall'estensione del giudizio per direttissima che era previsto nel precedente disegno di legge discusso dalla IV Commissione giustizia nella scorsa legislatura. Naturalmente, l'estensione del giudizio per direttissima conteneva in sé un errore tecnico evidente, perché dal momento in cui ne è stata estesa l'applicazione non è più giudizio per direttissima, perché coinvolge anche i casi in cui si ritiene che l'indagine sia semplice o che non ci sia bisogno di indagini istruttorie. Questo è il giudizio immediato, onorevole Valiante!

Quindi, non solo ci troviamo di fronte ad un'estensione del giudizio per direttissima, ma anche alla ripetizione — in concreto — del rito sommario perché, è inutile negare, le indagini preliminari del pubblico ministero, fatte direttamente o indirettamente tramite la polizia giudiziaria, saranno vere e proprie indagini di carattere istruttorio.

Quindi, anche se non lo chiamiamo rito sommario — inoltre questa dizione è stata colpita dalla recente sentenza della Corte costituzionale — in sostanza ne ripetiamo i termini e le dimensioni.

Onorevoli colleghi voi comprendete che in questo modo sfuma ogni possibilità di creare qualcosa di veramente nuovo ed originale. Infatti altro non facciamo se non rafforzare la figura ed i poteri del pubblico ministero. Siamo partiti pensando di dare maggiore respiro alla figura del giudice naturale anche nell'istruttoria ed andiamo in senso opposto rafforzando proprio la figura del pubblico ministero che, si voglia o no, è sempre una *longa manus* del potere esecutivo.

Non è prevenzione la mia, ma sento profondamente, anche al di fuori di questa considerazione, l'esigenza di rispettare tutte le funzioni del pubblico ministero ma anche di contenerle nei loro limiti naturali. Ogni uomo si adegua alle proprie funzioni, e la funzione vera e principale del pubblico ministero è l'iniziativa dell'accusa.

Il procedimento immediato è, in sostanza, un'estensione dell'attuale procedimento per direttissima e del rito sommario, un rafforzamento dell'ufficio del pubblico ministero e, diciamo il vero, è anche l'unico sistema che la maggioranza ha adottato per accelerare il processo, ma l'obiettivo contrasta con le funzioni che vogliamo dare alla istruttoria.

Inoltre invito i colleghi a considerare attentamente la recente sentenza n. 117 emanata dalla Corte costituzionale, che ha già dato luogo alla presentazione di un disegno di legge al Senato. Questa sentenza è particolarmente importante, perché riconosce espressamente che il giudice dell'istruzione, per la sua funzione, è il giudice istruttore.

Non dico nulla di nuovo, e trovo conforto nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge citato per dimostrare che queste mie parole non sono un'invenzione. Dice la relazione: « La discussione in Commissione ha evidenziato che la sentenza della Corte costituzionale apre più strade: una indurrebbe alla abolizione delle istruttorie sommarie e alla devoluzione di tutti i processi alla competenza del giudice istruttore " giudice naturale precostituito per legge " (art. 25 della Costituzione) e la cui competenza è inderogabile come ritenuto dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 110 del 1963 ».

Noi invece che stiamo facendo? Attribuiamo poteri al pubblico ministero, correndo il rischio di venire censurati a breve distanza di tempo dalla Corte costituzionale. La censura riguarda non solo la distinzione delle funzioni secondo il principio del giudice naturale, ma riguarda anche il criterio con cui il pubblico ministero definisce il tipo di istruttoria.



Ma tale situazione, pur con il giudizio immediato, rimane perfettamente la stessa. Chi è che decide se occorre l'indagine istruttoria? È il pubblico ministero, per cui il giudice istruttore è ristretto nelle sue funzioni ad arbitrio del pubblico ministero.

Concludo ricordando ai colleghi, alla loro consapevolezza, alla loro preparazione che le stesse caratteristiche, che le stesse cause che sono state oggetto della censura della Corte costituzionale in rapporto all'articolo 389, si ripetono pari pari a questo punto 19). Pertanto, per ragioni di carattere generale, di principio e per non ripetere una norma chiaramente di carattere incostituzionale, insistiamo per la soppressione di questo punto.

RIZ. Il mio emendamento tende ad introdurre il concetto che il processo immediato dovrebbe essere la regola ed il processo istruttorio l'eccezione. È fuori dubbio che vi sono processi strutturalmente molto complessi, per i quali non è possibile il rinvio a giudizio immediato: per esempio, in un processo contro ignoti per omicidio aggravato, con necessità di espletare perizie, non potrà procedersi a rinvio per giudizio immediato.

Tuttavia è necessario stabilire la regola affinché ogni minima difficoltà non possa essere presa a pretesto per aprire l'istruttoria.

Secondo la mia impostazione sarebbe opportuno chiarire che il giudizio immediato è la regola generale, salvo quei casi in cui sia « indispensabile » procedere ad un'indagine istruttoria.

Inoltre il testo del disegno di legge governativo: « previsione di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria » non mi sembra molto preciso. Non esiste alcun processo nel quale non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria. La necessità di una pur minima indagine istruttoria vi sarà in tutti i processi.

Per queste ragioni, ho presentato il mio emendamento, tendente a sostituire il punto 19) con il seguente:

« previsione del giudizio immediato, salvo i casi in cui sia indispensabile procedere a indagini istruttorie ».

FORTUNA, *Relatore*. Devo francamente dire che l'impostazione del deputato Sabadini mi lascia perplesso ma permette una valutazione approfondita del problema.

In sostanza, se il giudizio immediato avviene sulla valutazione che non vi è necessità di indagini istruttorie, e rimettiamo, secondo l'opinione del collega Sabadini, questo potere al giudice istruttore, allora il pubblico ministero si vedrebbe sottratta una valutazione che ogni imputato ha il diritto di avere, cioè di essere prosciolto. Abbiamo detto

che il giudice istruttore, se non può assolvere subito l'imputato, ha solo il potere di effettuare unicamente indagini limitate alla formazione del suo convincimento per rinviarlo al dibattimento. Perché quindi defraudare l'imputato del giudizio del pubblico ministero ?

Se fosse il giudice istruttore a dare questo giudizio sull'immediatezza perché, sulla base di una confessione credibile, o altro, ritiene di non poter immediatamente prosciogliere...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma allora non sarebbe più un giudizio immediato !

FORTUNA, *Relatore*. Ma allora a che cosa serve questo giudizio immediato lasciato solo alla discrezionalità del pubblico ministero ?

Allora si può liquidare il punto 19). Il giudice istruttore vedrà subito se la confessione è veritiera; o rinvia a giudizio, o proscioglie.

RIZ. Ma così ricadiamo nel vecchio sistema e il giudizio immediato sarà una rara eccezione.

FORTUNA, *Relatore*. Non è il vecchio sistema ! Se il giudice istruttore deve avere la funzione ed i compiti che gli abbiamo attribuiti cioè di vincere la presunzione di colpevolezza...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Con quale atto l'imputato viene rinviato a giudizio ?

FORTUNA, *Relatore*. Deve farlo il pubblico ministero; ma come ?

VASSALLI. Come fa adesso per la direttissima, con decreto, rivolgendosi al giudice del dibattimento.

PADULA. Pare anche a me che sia difficile conciliare il mantenimento del giudizio immediato con il sistema accusatorio. Del resto, il deputato Sabadini ha già detto che il giudizio immediato è un'estensione del giudizio per direttissima dell'attuale sistema, che ha solo una ragione di economia processuale, nel senso che tutela l'interesse dell'imputato, nella misura in cui questi desidera la massima rapidità.

Però, nel momento in cui abbiamo negato al pubblico ministero l'attività istruttoria senza mediazione del giudice istruttore, cadiamo in quella censura della Corte costituzionale che ha ritenuto incostitu-

zionale la discrezionalità del pubblico ministero nel valutare gli elementi con la conseguente scelta di un giudizio piuttosto che di un altro.

Credo anch'io che il problema sia difficile. Di fatto, l'economia processuale, nell'interesse dell'imputato, è rimessa alla valutazione del giudice istruttore nell'utilizzazione di quei sei mesi di tempo che egli ha per esaurire l'istruttoria. Mi pare che sia difficile sottrarre al giudice istruttore il giudizio se si debba o meno mandare a dibattimento l'indiziato.

SABADINI. Desidererei sentire la formulazione precisa dello emendamento in discussione.

FORTUNA, *Relatore*. Il testo è il seguente:

*Sostituire il punto 19) con il seguente:*

« previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria ».

SABADINI. Questa formulazione va interpretata nel senso che è il giudice istruttore che dispone per il giudizio immediato ?

FORTUNA, *Relatore*. Sì.

SABADINI. Praticamente, allora la decisione finale sul tipo d'istruzione viene demandata al giudice istruttore.

Noi siamo d'accordo nell'accettare questa modificazione, almeno in linea di massima, e in subordinata.

TAORMINA. Condividevo appassionatamente quanto aveva detto agli inizi il deputato Sabadini, e speravo che egli insistesse nella richiesta di soppressione del punto 19). A fondamento di questa richiesta, infatti, vi era, in sostanza, la preoccupazione che si arrivasse dinanzi al giudice con un giudizio molto sommario — che può essere avventato — di evidente responsabilità, quasiché si costruisse una situazione processuale in antagonismo con quella che conduce all'archiviazione; due poli opposti: evidente infondatezza dell'accusa — archiviazione; evidente responsabilità — giudizio immediato.

Questo il senso profondo di quanto ha detto il collega Sabadini. Condivido questi concetti per cui, anche se si ritenesse da parte sua di aderire al suggerimento del relatore Fortuna, farei mio il suo emendamento soppressivo del punto 19).

RIZ. Annuncio che ritiro il mio emendamento e lo sostituisco con il seguente:

*Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« previsione, ove non ricorra la necessità di complesse indagini istruttorie, di richiesta al giudice istruttore di giudizio immediato ».

Non ne faccio comunque una questione di principio, ma ritengo che la parola « alcuna » sia troppo limitativa.

VASSALLI. Salvaguarda la possibilità del giudizio immediato e non possiamo sopprimerla. Si deve dare una garanzia e sono, quindi, favorevole all'emendamento Fortuna. Mi domando solo se in relazione alla formulazione del testo proposto dal relatore Fortuna la previsione di richiesta sia chiara.

VALIANTE, *Relatore*. Abbiamo già detto: « obbligo del pubblico ministero di richiedere l'archiviazione, il giudizio immediato o l'istruttoria ».

VASSALLI. Ma vogliamo prevedere la possibilità che la richiesta la faccia l'imputato ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'avevo pensato anch'io, ma ritengo che sia concedere troppo.

VASSALLI. Il giudice istruttore può sempre opporsi !

VALIANTE, *Relatore*. Non diciamo chi può fare la richiesta, così si lascia aperta la questione e in seguito si deciderà.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Taormina che ha fatto proprio l'emendamento Sabadini ed altri, rinunciato dai proponenti ed identico all'emendamento Granzotto e Cacciatore:

*« Sopprimere il punto 19) ».*

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo del punto 19).

*(È approvato).*

L'emendamento Taormina è stato, quindi, respinto con l'assorbimento dell'identico emendamento Granzotto e Cacciatore.

Do lettura dell'emendamento proposto dal relatore Fortuna, cui aderisce il deputato Riz con rinuncia ai suoi emendamenti:

*Sostituire il punto 19) con il seguente:*

« previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pertanto il punto 19) viene approvato nella formula ora votata.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle 20,25.*